

**COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL**

31 Gennaio 2008

In data 31 Gennaio 2008, in Roma, via Mentore Maggini, 48/c, si è riunita la Commissione degli esperti per gli Studi di settore, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare le varie realtà economiche esaminate.

Nella riunione odierna sono presi in considerazione 68 studi, che costituiscono evoluzione di studi già in vigore.

L'analisi dei prototipi, predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari oppure attraverso i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole a tutti gli studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico, che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presenti in ambito applicativo.

1. Considerazioni introduttive

Presiedono i lavori:

- dottor Giampiero Brunello, Amministratore delegato della So.Se S.p.A. e Presidente della Commissione degli esperti
- dottor Luigi Magistro, Direttore centrale aggiunto della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate e Vicepresidente della Commissione degli esperti
- dottor Luigi Abritta, responsabile Ufficio studi di settore della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate e componente del Comitato di Presidenza della Commissione degli esperti

In apertura di riunione, il dottor Giampiero Brunello comunica che sono state rese note le valutazioni formulate dalla "Commissione Rey" in merito agli studi di settore. Il giudizio formulato è sostanzialmente positivo, sia con riferimento alle scelte di politica fiscale, alla metodologia utilizzata ed ai risultati raggiunti sia con riguardo all'approccio in termini di compliance.

Il dottor Brunello procede quindi ad indicare quale sarà l'ordine degli argomenti in discussione: si inizierà con l'esame delle problematiche relative al settore dei Professionisti, ad opera del dottor Regis e del dottor Foresto, quindi si proseguirà con l'area del Commercio, dei Servizi e infine delle Manifatture.

Prima di iniziare l'esame dei singoli studi, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti su alcuni argomenti che presentano carattere di novità.

In primo luogo, si sofferma sulla istituzione degli Osservatori Regionali, che hanno sostituito gli Osservatori Provinciali. Con la realizzazione degli Osservatori Regionali dovrebbe

risultare più agevole il controllo del territorio e dovrebbe essere possibile una maggiore correlazione fra la periferia e il centro.

Il dottor Brunello si dedica poi al commento della recente circolare n. 5/08, emanata dall'Agenzia delle Entrate e con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alla gestione del contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio. Con questa circolare, chiosa il relatore, è stata esaltata la fase del contraddittorio, che deve rappresentare un momento di dialogo tra le parti e condurre ad un attento esame delle singole fattispecie. L'analisi del caso specifico, infatti, potrebbe anche portare a ritenere legittime e giustificabili le posizioni del contribuente caratterizzate da una non congruità di "lieve entità". E la condizione di "lieve entità" andrà valutata di volta in volta, potendo sussistere non solo qualora il contribuente dichiari valori che vengano a situarsi nell'intervallo di confidenza, ma anche oltre tale soglia.

Successivamente, il dottor Brunello si dedica all'argomento "indicatori di normalità economica", sottolineando la loro vocazione a fungere da filtro sulla qualità dei dati forniti dai contribuenti. Con l'istituzione degli "indicatori" si è cercato infatti di contrastare un'eventuale manipolazione dei dati forniti, in modo da mettere tutti contribuenti nelle condizioni di parità dinanzi all'applicazione dello studio.

Infine, il relatore pone l'accento sul nuovo software applicativo messo a punto per i nuovi studi di cui sottolinea la maggiore trasparenza e ricchezza di informazioni rispetto agli strumenti utilizzati negli anni precedenti; inoltre, nell'ottica di migliorare i rapporti con il mondo che applica gli studi di settore, comunica che tutte le novità introdotte nei nuovi modelli verranno pubblicate in Internet.

Il Presidente cede quindi la parola al dottor Foresto, quale rappresentante delle attività professionali tecniche.

Considerazioni relative al settore dei Professionisti

Il relatore tiene innanzitutto a precisare che, soprattutto nell'ultimo anno, ci sono state delle novità importanti sia per quanto riguarda i profili tecnici di elaborazione degli studi, che sul fronte interpretativo con la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate che rappresenta l'ultimo tassello di una serie di passi importanti. Sono stati, infatti, chiariti molti aspetti fondamentali ed, in particolare, è stata impostata l'attività che è a valle che riguarda l'applicazione dello strumento, ispirandosi a criteri di ragionevolezza e cercando di evitare le distorsioni applicative.

Si fa riferimento non soltanto ai profili interpretativi, ai chiarimenti che sono stati dati durante l'anno per quanto attiene la valenza dello strumento "studi di settore" in sede di accertamento e come deve essere utilizzato nell'ambito del contraddittorio, ma anche all'importante cambiamento che l'Agenzia ha effettuato con la costituzione degli osservatori regionali. Ciò rappresenta un'innovazione veramente rivoluzionaria, nel senso che accanto alla consueta attività di questi organismi proiettata dalla realtà concreta verso il centro, (Agenzia delle Entrate e SOSE), ne è stata aggiunta un'altra importantissima. Si tratta della possibilità di monitorare l'applicazione degli studi di settore e, ove vengano riscontrate distorsioni applicative, di poterle immediatamente sottoporre all'attenzione dell'organismo territoriale dell'Agenzia delle Entrate, che può intervenire e rimuoverle, tarando l'utilizzo dello strumento sulla specifica situazione locale.

Altro momento importante è dato dalla campagna di comunicazione che è stata fatta con le lettere inviate ai contribuenti che presentavano precise anomalie, un'iniziativa che sarà proseguita e incrementata durante questo anno perché è molto importante che ci sia anche un'attività di stimolo alla compliance.

Tutte le novità che sono state realizzate nell'ultimo anno aiutano ad affrontare il compito che è proprio di questa Commissione, di andare ad esprimere il parere sui nuovi studi con maggiore serenità rispetto al passato, pensando ai momenti un po' meno sereni che l'anno scorso hanno

determinato anche qualche attimo di crisi con riferimento agli indicatori di normalità. Oggi si può guardare avanti con un po' più di tranquillità perché alcune importanti pietre miliari sono già state messe in profondità e queste rappresentano il presupposto perché si continui sicuramente lungo questa strada.

Interviene a questo punto il dottor Brunello il quale sottolinea che la Commissione degli esperti è stata immaginata come il luogo del dialogo e, vista la partecipazione, si cercherà di aumentare il numero degli incontri nel corso dell'anno; nel contempo, rende noto che è stato anche aperto un forum all'interno del sito della SO.SE., dove ognuno dei componenti della Commissione può accedere. L'iscrizione al forum è riservata ai componenti la Commissione e l'auspicio è che diventi un luogo di dialogo continuo; nel forum verranno inserite anche tutta una serie di dati e di statistiche in maniera che ci sia la possibilità di muoversi in progress; esiste inoltre il progetto di ampliare nel corso dell'anno l'accesso al forum anche ai componenti degli Osservatori regionali in modo da permettere ai componenti alle Commissioni regionali di essere addestrati e preparati a rispondere ai quesiti loro posti da professionisti e organizzazioni di categoria.

Interviene poi il dottor Flavio Favilli, che condivide il parere positivo in merito all'importante contributo, in materia di contraddittorio, dato dalla Circolare. Ritiene però opportuna una ulteriore sottolineatura: sarebbe auspicabile fare un passo in avanti per quanto riguarda il confronto, la formazione congiunta, intesa come confronto tra i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i funzionari delle associazioni di categoria e i consulenti, che assistono i clienti e i contribuenti. Occorrerebbe dare maggiore concretezza a questa circostanza affinché le parole scritte nella Circolare non restino lettera incompiuta ma si concretizzino e si calino nella pratica quotidiana con un confronto formativo nel modo che è previsto nel protocollo di intesa.

Il relatore interviene poi in merito agli indicatori di normalità economica sostenendo che è necessario che questa nuova metodologia, esaminata in sede di riunioni con le Associazioni e descritta nella nota di accompagnamento ai singoli studi, trovi spazio anche nel decreto di approvazione degli studi. Sarebbe opportuno che in questa fase si dia un supporto ulteriore nel decreto, oltre che agli studi, anche alla parte importante degli indicatori, in modo da dare concretezza anche alla nota metodologica che accompagna gli studi stessi.

Interviene a questo punto il dottor Giuliano Regis, referente per le attività professionali.

Il dott. Regis conferma, come già detto in precedenza la portata innovativa della Circolare Ministeriale, che sarà veramente di aiuto nella collaborazione necessaria fra professionisti, imprenditori e Agenzia delle Entrate sul cammino di una reciproca fiducia e che sarà anche di aiuto per dirimere un po' di controversie in atto presso le Commissioni Tributarie. A questo riguardo, si augura che l'Agenzia delle Entrate segnali agli uffici locali l'opportunità di abbandonare eventuali secondi livelli di ricorso in Commissione regionale, in caso di insuccessi in prima istanza basati sulla carenza di motivazioni nell'ambito del contraddittorio.

Il dott. Regis, quindi, inizia ad illustrare la situazione degli studi di settore delle attività professionali, dividendoli in due categorie: gli studi attualmente in monitoraggio, che devono essere approvati definitivamente (per i quali, invece, gli ordini professionali vorrebbero la prosecuzione del monitoraggio) e uno studio che, invece, viene approvato per la prima volta con una nuova metodologia (UK06U).

La considerazione preliminare è che la nuova metodologia è decisamente migliore rispetto alla precedente, perché affronta il problema dello studio di settore attraverso l'analisi delle prestazioni che sono svolte e si avvicina, quindi, maggiormente alla realtà professionale. Malgrado, però, questo suo deciso miglioramento esistono ancora delle carenze che è necessario evidenziare, come ampiamente descritto nella relazione allegata che viene completamente trascritta. Il problema principale comune ad alcune professioni in monitoraggio ("dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro" da una parte e "avvocati" dall'altra) è legato alla presenza dei pagamenti parziali per prestazioni di durata ultrannuale, che anche se concorre in diminuzione nella formazione dei valori minimi a livello generale, può determinare situazioni di non congruità qualora gli acconti o i saldi percepiti siano significativamente inferiori ai minimi previsti dalle note

metodologiche. In questi casi, infatti, gli eventuali pagamenti parziali percepiti per le stesse prestazioni che si susseguono in più anni possono determinare il ripetersi dei risultati di non congruità per gli stessi anni. Esistono, poi, alcune prestazioni per le quali i compensi sono determinati dal committente a livelli molto bassi, inferiori ai minimi calcolati dagli studi di settore, oppure casi in cui al professionista vengono richieste prestazioni parziali rispetto a quelle previste per una pratica completa, in cui è più che giustificata la richiesta di un compenso inferiore al minimo tariffario.

Negli studi in esame, poi, è stato riscontrato che alla voce residuale “altre prestazioni” è attribuito un livello di compenso eccessivo poiché in essa sono comprese anche prestazioni quali semplici comunicazioni, corrispondenza o simili, di modico valore. In genere, si nota come l’elencazione delle tipologie di prestazioni sia in parte carente perché formulata in funzione della precedente metodologia e necessità, quindi, di integrazione.

Si è rilevata, poi, in più casi la situazione di professionisti i cui studi di settore sarebbero più che congrui per la maggioranza delle tipologie di attività, ma il cui risultato finale è di “non congruità” a causa di una singola tipologia di prestazione fatturata a livelli più bassi per effetti di accounti, incarichi parziali, particolari rapporti con la clientela ecc.

C’è, inoltre, un problema generalizzato che riguarda la territorialità, visto che l’analisi territoriale raggruppa zone apparentemente simili, ma talvolta con caratteristiche economiche molto difformi: non è infrequente la situazione di province confinanti che presentano diversissime situazioni di sviluppo economico e, quindi, differenti livelli di compensi professionali, mentre nella nota metodologica dello studio di settore risultano gli stessi livelli di compenso.

Un altro aspetto di fondamentale importanza, infine, è il livello di concorrenza che esiste nell’ambito dello stesso territorio, all’interno di una medesima categoria professionale, perché se, ad esempio, a Lecce ci sono duemilacinquecento dottori commercialisti/ ragionieri, evidentemente opereranno con tariffe più basse rispetto ad altre città simili, ma con un numero inferiore di professionisti .

Oltre alle criticità generali che sono già state illustrate, ci sono poi alcune particolarità sullo studio UK05U, relativo ai dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.

Le professioni interessate, infatti, oltre alle attività di consulenza svolgono anche in misura significativa prestazioni di servizi contabili e gestione del personale, nel cui ambito si è sviluppata una forte concorrenza da parte di società di capitali gestite dalle associazioni imprenditoriali. Queste ultime strutture, infatti, praticano di frequente prezzi decisamente bassi al fine di acquisire associati per le organizzazioni di riferimento; fenomeni analoghi avvengono anche per l’entrata sul mercato di alcuni gruppi bancari dove ci sono degli sportelli bancari che accolgono i clienti, oppure costringono i clienti affezionati a procedere a qualche riduzione di prezzo. I professionisti che operano in zone in cui le politiche concorrenziali sono molto aggressive devono, quindi, adeguare il loro livello tariffario abbassandolo.

All’interno di questo studio, poi, è significativa la presenza di prestazioni di modesto valore, non comprese nelle prestazioni con compensi a forfait, quali ad esempio, le comunicazioni di vario genere alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri Istituti Previdenziali e gli accessi agli Uffici. L’estendersi dell’obbligo delle comunicazioni telematiche alle Pubbliche Amministrazioni sta dando luogo all’incremento di prestazioni per le quali si ottengono compensi limitati al rimborso della spesa. L’analisi delle statistiche e del monitoraggio pone in evidenza come nel 2006 sia aumentato il numero di soggetti non congrui fra i professionisti che percepiscono compensi modesti, fino a trentamila euro; risulta, invece, alto il numero dei congrui nelle fasce di maggiori compensi oltre i centottantamila euro; è elevata la differenza tra i compensi dichiarati e quelli stimati congrui: ciò significa che lo studio di settore non coglie puntualmente le situazioni marginali e quelle ai limiti superiori di compensi. Per questi motivi sarà necessaria una verifica approfondita delle cause di scostamento e degli eventuali correttivi da apportare ai modelli di calcolo.

Per quanto riguarda lo studio UK04U, relativo alle attività degli studi legali, l’elencazione delle tipologie di prestazioni utilizzata fu redatta in funzione della precedente metodologia per la

determinazione presuntiva dei compensi. Con la nuova metodologia, l'elencazione appare inadeguata perché non considera un sufficiente numero di tipi di prestazioni, non rileva la distinzione tra attività giudiziale e stragiudiziale, non tiene conto della determinazione dei compensi in base al valore delle pratiche e dell'entità dell'incarico. Nella formazione dei minimi tariffari, poi, non sono considerate per il loro effettivo valore economico una serie di prestazioni a bassa remunerazione, quali semplici comunicazioni, lettere e domiciliamenti. Per gli avvocati di minore anzianità professionale, inoltre, c'è una fascia di prestazioni, svolte per istituti di credito e assicurazioni, i cui compensi sono stabiliti dai committenti a livelli decisamente inferiori a quelli previsti dallo studio di settore e in talune realtà locali il proliferare abnorme degli studi legali, determina situazioni concorrenziali che riducono drasticamente il livello tariffario. Qui si tratterebbe di stabilire un rapporto fra l'informazione che viene data per la formazione dei cluster circa la tipologia di clientela e il calcolo dei compensi, perché laddove c'è una forte presenza di prestazioni per le assicurazioni e per le banche, evidentemente può esserci una giustificazione all'applicazione di tariffe ridotte.

La nota lunghezza delle procedure giudiziali, poi, genera pagamenti dilazionati nel tempo anche di vari anni e il fenomeno amplifica, rispetto ad altre professioni, l'effetto distorsivo degli acconti. Considerando che tali acconti sono trattati dal modello di calcolo come prestazioni a tariffa piena, si rischia che più acconti per la stessa procedura ne moltiplichino il peso fiscale per più esercizi.

In conclusione, per ovviare alle criticità segnalate si ritiene che debbano essere predisposti alcuni aggiornamenti agli studi di settore in esame. Per quanto concerne il valore delle prestazioni previsto dallo studio e i segnalati scostamenti rispetto alla realtà, è opportuno introdurre nuove voci che ne integrino l'elencazione, utilizzando il quadro Z dei singoli studi sin dall'UNICO 2008. Elaborando il quadro Z sarà possibile apportare le necessarie modifiche alla nota metodologica e alla procedura di calcolo, al fine di ottenere risultati più attendibili. In pratica, si chiede che la voce "altre prestazioni" che è a un livello abbastanza elevato e comprende appunto i piccoli valori, funga da spia nel senso che laddove ci siano parecchie prestazioni di questo tipo, il contribuente abbia anche uno strumento per segnalare le eventuali anomalie nell'ambito delle note esplicative di Gerico. Per gli studi legali, poi, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di riformulare l'elencazione delle prestazioni con l'inoltro di un nuovo questionario in futuro. Sarà anche opportuna la revisione dei tariffari su base territoriale con particolare attenzione alle situazioni di disagio di determinate località. Il problema della valorizzazione degli acconti, che non è risolvibile con la semplice applicazione di formule statistiche, potrà essere affrontato affinando la conoscenza del fenomeno per ogni categoria professionale; è necessario quindi che l'Agenzia delle Entrate si soffermi sul problema chiarendo in circolare che la significativa presenza di pagamenti frazionati può essere causa giustificativa di scostamenti rispetto al risultato degli studi di settore. A questo riguardo, l'Agenzia delle entrate meritevolmente ha predisposto le varie circolari ogni anno e si potrebbe anche procedere ad emanare una circolare per ogni settore (attività professionali, manifatture o commercio), senza attendere la pubblicazione della maxi circolare che necessariamente arriverebbe fuori tempo rispetto alle dichiarazioni dei redditi.

In conclusione, sono sicuramente apprezzati gli sforzi fatti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE per migliorare gli studi di settore, ma si ritiene che le criticità descritte non consentano di renderli definitivi.

Per questo le categorie professionali pensano che per questi studi di settore si debba andare avanti con il monitoraggio, sia per le criticità sopra esposte, sia perché non si sa cosa succederà con il nuovo regime dei contribuenti "minimi".

C'è, poi, anche un'altra preoccupazione molto forte che è quella degli indici di coerenza e di normalità economica. Si è visto più volte che il concetto di resa oraria per i professionisti non funziona perché c'è troppa diversità nell'ambito della stessa professione fra contribuenti che agiscono sul piano della mera consulenza, oppure della consulenza unita ad altre prestazioni, o di

chi svolge molti servizi. Se non viene sufficientemente esaminato tale fenomeno, gli indicatori di normalità e di coerenza possono non funzionare provocando dei problemi rilevanti.

Da ultimo, i notai chiedono di poter proseguire nell'osservazione monitorata.

La considerazione finale sugli studi di cui stiamo parlando è che i consigli nazionali restano dell'opinione che lo studio di settore non debba essere per i professionisti uno strumento di accertamento, ma solo uno strumento selettivo.

Per quanto riguarda, invece, lo studio UK06U che è in approvazione e che riguarda i revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e contributi, purtroppo è stato esaminato in termini troppo brevi e in più è uno studio nuovo, per cui si ritiene sia assolutamente indispensabile l'approvazione in monitoraggio. Anche per questo studio, inoltre, potrà essere utilizzato il quadro Z, che si inserirà nello studio UK05U per i dottori commercialisti e i ragionieri.

Il dott. MARINI interviene per parlare dei consulenti del lavoro, specificando che anche se tale categoria fa parte dello stesso studio di settore dei dottori commercialisti e dei ragionieri (UK05U), i risultati vengono spesso inficiati a causa delle differenti tariffe previste per le diverse categorie. Per questo motivo, le medie tariffarie che risultano nello studio di settore per le varie prestazioni sono completamente diverse da quelle effettive dei consulenti del lavoro. Malgrado sia totalmente d'accordo con la richiesta di monitoraggio per lo studio UK06U, sostiene che anche lo studio UK05U non è stato esaminato, né è stato possibile vederne il prototipo, per cui chiede di non terminare la fase del monitoraggio per questo studio.

Il dott. Brunello ricorda che lo scorso anno sono stati approvati con carattere definitivo alcuni studi professionali, con l'impegno che a partire dal periodo d'imposta 2007 tutti gli studi di settore delle attività professionali sarebbero diventati definitivi.

Da una recente analisi effettuata sugli studi di settore dei professionisti, è emerso, inoltre, che in alcuni studi il 90% dei soggetti è congruo e coerente.

Il dott. Mauro Amatori fa una precisazione sugli studi professionali per chiarire quali sono in sperimentazione, quali in monitoraggio e quali approvati in via definitiva.

Attualmente, abbiamo dieci studi di settore delle attività professionali che sono in monitoraggio dall'ultima versione elaborata nel 2006, basata prevalentemente sulle prestazioni. Questi studi, (tra cui lo studio UK05U citato dal Prof. Marini) relativi a geometri, avvocati, architetti, ragionieri, commercialisti e consulenti del lavoro, sono stati presentati lo scorso anno ai vari ordini professionali che hanno avuto, quindi, la possibilità di fare le dovute osservazioni. In tale sede, poi, è stato possibile analizzare tutta una serie di esempi, sulla base dei quali è stata valutata l'effettiva efficacia del singolo studio. Si è proseguito, poi, durante l'anno con il monitoraggio proprio perché era stato presentato un nuovo modello di stima che andava verificato.

Quest'anno sono stati elaborati e portati all'attenzione della commissione, altri sei studi relativi ad attività professionali.

Tre di questi erano in monitoraggio e sono gli ingegneri, i servizi contabili e i periti industriali, per i quali è stato sviluppato un modello di stima dei compensi simile a quello dei commercialisti e degli avvocati.

Gli altri tre studi sono relativi alle guide turistiche e accompagnatori turistici, servizi informatici e attori e registi, che in precedenza erano sperimentali.

Per i primi tre studi effettivamente i tempi sono stati abbastanza ristretti, perché solo a metà gennaio c'è stata la possibilità di presentare i risultati degli studi alle categorie.

Per tutti gli altri studi di settore, invece, che sono in applicazione monitorata da tempo e di cui parliamo oggi solo per l'approvazione definitiva (geometri, architetti, avvocati e commercialisti e consulenti del lavoro), si ribadisce che sono stati approvati lo scorso anno e che quindi c'è stata la possibilità di verificarne l'efficacia anche analizzando i dati della popolazione a cui si riferiscono.

Il dott. Michelotti precisa che, relativamente alla richiesta che era stata fatta negli anni precedenti di avere una maggiore trasparenza nel processo di formazione degli studi di settore, ha potuto verificare con soddisfazione che ci sono stati grossi miglioramenti in tal senso. Infatti, nei

decreti che hanno approvato gli studi di settore nel 2007, sono state pubblicate le relative note esplicative che sono risultate molto più dettagliate di quelle degli anni precedenti, evidenziando, quindi, un nuovo approccio da parte dell'Agenzia delle entrate per la formazione degli studi di settore.

Ritiene, inoltre, che lo studio di settore UK05U abbia superato le grosse criticità che presentava lo studio precedente e che riesca a superare i problemi che si sono verificati con il principio di cassa e che sono stati oggetto di numerose osservazioni negli anni passati.

Si auspica, infine, che continuando con questo approccio, si possa pervenire ad una maggiore trasparenza relativamente all'elaborazione degli studi di settore, così da avere in anticipo a disposizione tutte le formule e le funzioni matematiche che ne sono alla base.

Relativamente al monitoraggio da effettuare sui dati delle dichiarazioni, sostiene, che non è necessario aspettare settembre-ottobre per vedere le dichiarazioni dei colleghi, perché se avesse a disposizione le formule del 2007, in 15 giorni sarebbe in grado di esprimere il proprio parere su quale sarà l'effetto dello studio a livello universale.

I fatti che citava il dott. Brunello sul 90% di soggetti congrui sono conseguenze dell'applicazione della formula, la quale stabilisce quali sono le costanti e le variabili. Per questo motivo, tanto più sarà intelligibile e tanto prima si conoscerà la formula e tanto più brevi saranno i tempi del monitoraggio.

I maggiori dubbi riguardano il processo di formazione dei cluster e la conseguente attribuzione del singolo contribuente al gruppo omogeneo, perché le maggiori criticità potrebbero verificarsi in queste due fasi. In particolare, sarebbe opportuno avere a disposizione maggiori informazioni espresse in maniera più chiara e comprensibile, riguardanti tali fasi.

Ulteriori problematiche, inoltre, riguardano l'analisi della coerenza e della normalità economica, che non è stato possibile approfondire.

Il dott. Michelotti dichiara: "Nella normalità economica dei professionisti c'è l'indice sulla resa dei professionisti che, secondo me, in Commissione tributaria non regge perché c'è un divieto di doppia presunzione. Cioè in sostanza dal fatto noto arrivo al fatto ignoto e ai compensi derivanti dalla congruità, il fatto ignoto viene assunto a base come fatto noto per la formula per arrivare all'elemento che poi porta ad un ulteriore aumento di compensi stimati. Quindi lì c'è un'illegittimità, a mio avviso, del procedimento".

Continua, poi, a parlare dei problemi legati ai minimi territoriali, che vengono determinati autonomamente dall'Agenzia delle entrate. Ritiene, infatti, che al fine di determinare il valore delle prestazioni professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro e dei ragionieri commercialisti, i rispettivi ordini professionali sarebbero sicuramente i soggetti maggiormente competenti, anche grazie alla struttura capillare nel territorio degli stessi. Per cui, si auspica che l'Agenzia delle Entrate interpelli maggiormente tali enti sulle questioni specifiche delle attività professionali che rappresentano.

Il dott. Michelotti chiede, infine, il prosieguo del periodo di monitoraggio, motivandolo come segue.

Innanzitutto le variabili inserite nel quadro Z della dichiarazione per il periodo di imposta 2006 non sono ancora entrate nella formula di per il calcolo dei compensi stimati. Non sono state, inoltre, risolte le problematiche relative alle prestazioni pluriennali, agli acconti e al principio di cassa. Pur confidando nell'operato della SOSE, ritiene di non poter esprimere un giudizio in tale campo perché ancora non lo conosce. Quindi appena sarà noto come viene utilizzato l'insieme dei dati del quadro Z, potrà esprimere le sue osservazioni.

C'è, poi, il problema relativo alla compilazione del rigo "altre prestazioni", nel quale i contribuenti possono aver inserito tutta una serie di prestazioni che forse andavano in altri righe e che in tal modo potrebbero determinare una non congruità. Chiede, quindi, che venga dato un ulteriore dettaglio nel quadro Z del prossimo modello di dichiarazione, affinché si conosca meglio quali sono questi minimi.

Dichiara, inoltre, che “già solo questa ragione sarebbe sufficiente per chiedere la proroga del monitoraggio: perché effettivamente il problema che ha costituito il fondamento normativo della proroga del monitoraggio noi oggi non lo conosciamo. So che invece questi dati, sono stati dati alle società di software, perché le società di software devono fare i programmi. Ma possibile che le società di software abbiano la formula prima degli esperti? Mi pare qualcosa di veramente singolare. Quindi vi prego, vi invito a riflettere su queste considerazioni e soprattutto a, diciamo così, accentuare questo processo di trasparenza che è credo l'unica via che ci porti veramente ad una approvazione condivisa degli studi di settore.”

E' preoccupato, poi, per l'impatto che potranno avere i contribuenti minimi dal 2008 sulla funzionalità degli studi di settore; se incideranno in maniera tale da cambiare la platea dei soggetti interessati. Oggi, infatti, non si può capire se effettivamente lo studio che era in monitoraggio e che oggi viene portato in applicazione definitiva non funziona perché c'è un impatto del 40% o del 50% costituito dai contribuenti che transitano nel regime dei minimi.

Infine, relativamente al problema legato al principio di cassa, si ritiene che si sia risolto in parte con la formula che stima i soli compensi incassati, ma comunque resta valida la richiesta fatta nel passato di ampliare su un orizzonte triennale il controllo delle dichiarazioni dei professionisti, per stemperare l'effetto della cassa.

Il dott. BRUNELLO interviene precisando che finora non è stato fornito nulla alle case di software per il semplice motivo che fino a che non c'è l'approvazione o almeno il parere della Commissione, non è possibile fornire alcun dato.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli osservatori regionali per raccogliere le tariffe minime, sembra un buon suggerimento e in futuro questo potrà essere un percorso da seguire, nell'ambito del dialogo e del confronto che sono stati sempre più potenziati.

Per quanto concerne l'analisi triennale, è stato scelto di fare un prodotto per l'analisi triennale ai fini dell'accertamento e del contraddittorio, ma di non metterlo in linea per una difficoltà intrinseca anche da parte dei professionisti in sede di dichiarazione dei redditi e quindi di compilazione degli studi di settore, di agganciare i periodi precedenti.

Per quanto riguarda i contribuenti minimi, non dovrebbero avere un impatto in termini di modifica dello studio, nel senso che il contribuente minimo non applica lo studio, ne esce, però lo studio rimane quello che è, quindi, è in fase di revisione dello studio che potrà avere un impatto, ma non certo in termini di applicazione dello studio.

Ribadisce, quindi, che attualmente, a parte gli studi che vengono portati in evoluzione, che sono stati lavorati nel 2007, si sta discutendo di studi che sono entrati in monitoraggio lo scorso anno.

Parlando in particolare dello studio sui ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro, questo è uno studio, insieme ad avvocati, geometri e architetti, che è stato approvato l'anno scorso in monitoraggio. Il motivo principale era che lo studio è stato sviluppato in base a un nuovo modello di stima che utilizza non più i costi ma solo le prestazioni. Quindi c'era la necessità di tararlo e verificarne sul campo i risultati. Oltretutto, l'anno scorso è stato inserito nel modello, un quadro Z contenente alcune informazioni idonee a rilevare le eventuali distorsioni causate dal problema della cassa.

Le circostanze, cioè, per cui alcuni incarichi possono essere stati assunti dal professionista in anni precedenti, ma non ancora completati, oppure assunti nell'anno corrente, ma da completare negli anni futuri, incarichi, quindi, che si prolungano per più anni. Comunque, nella stima dei compensi sono stati anche eliminati i costi, per cui il problema del disallineamento temporale tra costi e compensi effettivamente non c'è.

I risultati, inoltre, ci dimostrano che c'è una percentuale larghissima di congruità. L'analisi delle informazioni che sono state inserite per rilevare eventuali problemi sulla pluri-annualità degli incarichi, evidenzia che non ci sono distorsioni a livello di congruità.

Eventualmente ci possono essere delle situazioni in cui il singolo professionista può trovarsi mal stimato perché, come negli avvocati dove quasi tutti gli incarichi durano più anni, potrebbe

avere avuto in quel dato anno un'incidenza molto elevata di acconti, posizionati, quindi, sotto ai livelli minimi e in quel caso potrebbe avere dei risultati non corretti.

Però questo è più materia di contraddittorio che non di stima.

Il dott. Brunello conferma, poi, che di tutte queste osservazioni se ne terrà conto sia nel parere che nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, ma che comunque non si ravvisano elementi particolari per prorogare ancora il periodo di monitoraggio.

Appare più serio, infatti, approvare gli studi definitivi, ma sotto osservazione, sottoponendoli cioè ad una verifica a settembre, da parte dei componenti della sottocommissione. Le relazioni così redatte verranno sottoposte alla Commissione degli esperti e, ove necessario, si potrà optare per l'evoluzione immediata dello studio di settore.

Dichiara, poi, che si è rilevato un utilizzo massiccio da parte dei contribuenti delle informazioni scritte in sede di dichiarazione nelle note esplicative di Gerico che potrebbero anche essere codificate per una più veloce lettura. Queste sono iniziative costruttive per l'applicazione degli studi, mentre mantenere il monitoraggio, al contrario, è un messaggio negativo nei confronti di tutto il mondo di contribuenti che oggi sta applicando gli studi di settore in via definitiva.

Il dott. Magistro conviene con quanto ha appena detto il dottor Brunello, aggiungendo che proseguire nel monitoraggio dà un segnale all'esterno di poca serietà. Ragionevolmente, si può parlare di "osservazione", perchè l'importante è vedere gli effetti prodotti dall'applicazione degli studi di settore per evitare gli effetti distorsivi. E' importante, poi, che dai risultati dell'osservazione, vengano adottate precise conclusioni anche nella prassi amministrativa.

Conclude, infine, dicendo che, visto che nell'ultima circolare dell'Agenzia, ai fini della corretta applicazione degli studi di settore, si parla di "gravi incongruenze fondatamente desumibili", è chiaro che, se dall'osservazione effettuata su un determinato studio derivano una serie di problemi, viene esclusa la fondatezza dello stesso studio, per procedere magari con strumenti accertativi diversi. Però, in un'ottica di trasparenza generale, serietà e senso di responsabilità non è concepibile continuare sempre con le situazioni di monitoraggio, sperimentabilità e altro.

Il dott. Brunello propone ai rappresentanti delle attività professionali che hanno chiesto il monitoraggio, di fare un'astensione motivata all'approvazione degli studi, mentre per gli altri che sono d'accordo, propone l'osservazione monitorata.

L'Avvocato Claudio Berliri osserva che gli studi attualmente monitorati, contraddistinti dalle lettere UK, sono notevolmente diversi dalle precedenti versioni (TK) per cui, nel caso di una loro approvazione definitiva, ci sarebbe il problema di applicare lo studio nuovo con effetto retroattivo ai fini dell'accertamento. Infatti, la nuova versione degli studi professionali, anche se migliorativa, è stata elaborata basandosi su informazioni diverse rispetto alla vecchia versione, per cui per applicarla agli anni precedenti mancherebbero i dati fondamentali per determinare la congruità o meno, in base ai nuovi criteri.

Suggerisce, inoltre, all'Agenzia delle entrate di fornire delle anticipazioni sui lavori che si stanno svolgendo e sulle modifiche che verranno apportate agli studi di settore. Ciò potrebbe tutelare direttamente i contribuenti soprattutto in futuro, quando potrebbero essere accertati sulla base di studi di settore vecchi, che non tengono conto delle osservazioni successive.

Il dott. Brunello precisa che per questi studi professionali non ci sarà un effetto retroattivo automatico da parte dei nuovi studi, ma che come è sempre stato e come è ancora per i parametri, si applicherà lo studio più favorevole per il contribuente, su sua richiesta.

Un rappresentante di un ordine professionale interviene precisando che quest'anno il prototipo dello studio a cui era interessato è stato presentato alle categorie solo 18 giorni prima della riunione odierna e con l'indicazione di alcuni dati statistici appena una settimana prima della Commissione odierna. Chiede, pertanto, per il futuro di poter avere un po' più di tempo per valutare gli studi in approvazione.

Il dott. Brunello, confermando quanto sopra asserito, precisa che purtroppo durante questo anno la SOSE ha dovuto rielaborare un terzo degli studi di settore per due volte, per poter modificare, come da indicazione della Commissione, gli indicatori di normalità economica.

Infatti, l'indicatore "valore aggiunto" è stato "splittato" in vari indicatori sui costi e questo ha creato, naturalmente, dei ritardi perché di fatto gli studi hanno cominciato ad essere operativi nella stesura definitiva solo a settembre.

Chiede, poi, di mettere a verbale i nominativi di chi si astiene (nella maniera costruttiva) e dopo aver preso nota dei nomi, afferma che tutti i professionisti si astengono o sono d'accordo per l'approvazione in osservazione.

Riepilogando i nomi: Michelotti, Regis, Acquaviva, Monteleone, Orlandi, Foresto, Regis, Marini, Santagnelli.

Vanno in osservazione i tre studi di settore nuovi.

Il rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede che lo studio di settore della sua categoria abbia un periodo di monitoraggio come è stato in precedenza per gli altri studi professionali a seguito di una evoluzione.

Un problema riscontrato, tra gli altri, è stato quello di non avere per tempo i dati relativi ai valori minimi delle prestazioni professionali ripartiti per territorialità.

Per quanto riguarda la territorialità, per gli ingegneri come per altre categorie professionali, c'è il grosso problema, soprattutto nel sud, dei giovani che non riescono mai ad essere congrui agli studi di settore. In certe aree, infatti, per i giovani fare la libera professione non è una scelta, ma è praticamente l'unica possibilità, in attesa di un posto di lavoro. Mentre a Bergamo, per esempio, un ingegnere decide se fare il libero professionista o no, a Reggio Calabria o a Caltanissetta o a Enna la scelta è molto più limitata. E di questo va tenuto conto ai fini della territorialità. C'è, poi, anche un altro grosso problema, di cui sicuramente vedremo già l'impatto nel 2007, relativo al famoso decreto Bersani, approvato nel luglio del 2006, che ha tolto i minimi tariffari, per cui quando sono stati elaborati gli studi in oggetto facevano riferimento a dei valori minimi delle prestazioni effettivamente applicati, che ora non ci sono più. Il problema, poi, è stato amplificato da una circolare dell'Authority dei lavori pubblici che ha detto che anche nei confronti degli Enti Pubblici vale il decreto Bersani. Per cui globalmente si sta assistendo ad una diminuzione del valore medio della prestazione e in particolare del famoso minimo, perché se prima esisteva, per esempio, per il collaudo un minimo tariffario di 500-600 euro, oggi con il decreto Bersani ci saranno i collaudi di 100-150-200 euro. Chiaramente tutto questo si ripercuoterà sui risultati degli studi di settore visto che l'Amministrazione ha utilizzato dei valori minimi che non sono più attuali.

L'Architetto Mirizzi, per il Consiglio nazionale degli architetti, precisa che condivide a pieno il lavoro fatto insieme alla SOSE e all'Agenzia delle Entrate, ma bisogna prendere atto di una situazione che è veramente drammatica: grazie al decreto Bersani, infatti, si è assistito, nell'ambito delle gare di affidamento degli incarichi, a riduzioni dei compensi di oltre il 20%. Un quadro che cambierà completamente i livelli dei compensi e, quindi, delle singole prestazioni, perché fra l'altro attualmente ci troviamo con vecchie convenzioni di incarico, pagate a tariffa professionale, e nuovi incarichi, con ribassi fatti in sede di gara, che raggiungono oltre il 50%, per cui quando si andrà a valutare anche questo anno il ricavo medio delle prestazioni professionali, chiaramente ci si troverà in una situazione completamente distorta. Tale situazione riguarderà proprio questo anno per cui si chiede che il periodo di monitoraggio valga ancora per un anno.

Il dott. Magistro ribadisce che, relativamente al problema dell'impatto sulle tariffe minime determinato dal decreto Bersani, si era già arrivati alla conclusione che questo aspetto, che sicuramente può avere una incidenza, sarebbe stato recepito nella nostra circolare dell'Agenzia, affinché gli uffici ne tenessero ampia considerazione.

Osserva, poi, che gli studi di settore approvati oggi trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2007 e visto che la legge impone che lo studio venga revisionato ogni tre anni, entro il 2011 sarà approvato il nuovo studio che sarà elaborato sui dati che risentono delle nuove tariffe. E'

chiaro che, poi, quando c'è un affinamento dello studio, basato su dati più recenti, in sede di accertamento verrà applicato il nuovo studio, ove più favorevole al contribuente.

Visti anche i tempi dell'accertamento, la revisione triennale è una forte garanzia per risolvere eventuali situazioni critiche, che vengono recepite ed entro tre anni, dove è possibile, risolte.

Il dott. Brunello suggerisce di adottare le stesse misure utilizzate per lo studio delle farmacie dove viene richiesto il numero delle prestazioni per le quali viene applicata una tariffa scontata e quanti sono gli sconti concessi rispetto alla tariffa. Sono due informazioni semplici da rilevare e che permettono di controllare il fenomeno.

Il dott. Magistro aggiunge che tale inserimento è utile anche dal punto di vista dell'Agenzia delle entrate poiché, nell'eventuale ipotesi di un accertamento, tale informazione nel modello studi di settore, è utilizzabile come causa giustificativa appositamente inserita nella Circolare ministeriale.

Il dott. Foresto parlando delle professioni tecniche, precisa che c'è una differenza tra gli studi in monitoraggio e quelli in evoluzione, nuovi, relativi agli ingegneri e ai periti industriali. Nei confronti di queste due ultime categorie professionali in evoluzione, infatti, gli indicatori di normalità economica incidono evidentemente in modo diverso rispetto a quanto non facessero prima, e questo effetto non è stato ancora testato.

Questo in qualche modo dovrebbe far distinguere la posizione di queste due professioni tecniche rispetto alle altre.

Relativamente alle altre professioni, gli agro-tecnici e gli agro-tecnici laureati, gli agronomi, e i geometri, ci sono ancora dei punti di criticità che sono in qualche modo trasversali, comuni a tutte le categorie tecniche, perché sono a carattere di ripetitività e perché discendono direttamente dal criterio di cassa e dal fatto che nelle categorie tecniche è più comune il lavoro pluriennale.

Ci sono, poi, alcune categorie per le quali è opportuno segnalare alcuni aspetti. Si è parlato di valori minimi previsti che in alcuni casi sono troppo elevati, perché non si è tenuto conto dell'esistenza delle prestazioni minori non remunerative che il professionista svolge più che altro a titolo di servizio per conto del committente. Se ne è parlato ampiamente anche in commissione di monitoraggio e sono quelle prestazioni che sono state inserite nel quadro Z e che permetteranno quindi di essere valutate in modo opportuno.

Analogo trattamento può essere fatto per tutti quegli incarichi che sono svolti per conto di clienti che determinano le tariffe in modo unilaterale.

La fatturazione di acconti è soprattutto presente nelle categorie tecniche, per tutte quelle pratiche professionali che si spalmano su un numero di anni superiore all'anno solare e che evidentemente concorrono ad abbassare il valore minimo dichiarato.

Ci sono, poi, degli aspetti relativi alla coerenza, che pur non entrando direttamente nel calcolo della congruità sono comunque preoccupanti. La resa oraria, come abbiamo sempre detto, è un dato soggettivo che non è facilmente valutabile e determinabile neppure dal professionista, perché riuscire a distinguere esattamente quali sono le ore prestate per fare determinati incarichi e quali sono invece le ore utilizzate per aggiornamento professionale o per altre cose non è facilmente calcolabile. Oltre ciò, il criterio di cassa fa sì che si possa lavorare anche tutto l'anno ma, se non si ricevono pagamenti, il numero degli incarichi non emerge e così non emerge neanche la possibilità di utilizzarli per la coerenza.

Riguardo alla coerenza, i due indicatori che sono stati aggiunti riguardano il rapporto ricavi-costi e il rapporto della resa del capitale, rispetto cioè al valore dei beni strumentali. Tali indicatori sono effettivamente oggettivi e, quindi, hanno un vantaggio rispetto alla resa oraria, ma hanno uno svantaggio, perché non sono modulabili con gli incarichi.

Quindi, in un anno un professionista può avere lavorato, può avere avuto compensi relativi a prestazioni di un certo tipo, per cui ha un numero di incarichi che viene misurato e qui il criterio di cassa in qualche modo viene rispettato perché viene calcolata la congruità dei compensi solo sulla base degli incarichi per cui è stata fatta effettivamente la fattura.

In questo caso, però, i costi e i beni strumentali non sono modulabili con il numero degli incarichi che vengono svolti ed incassati, per cui ci si può trovare in alcuni anni con dei rapporti costi e ricavi e con un rapporto valori beni strumentali e ricavi che assolutamente non sono in linea pur essendo evidentemente corretti perché alcuni compensi vengono, poi, incassati in anni successivi.

Anche questi sono indicatori che misurati su base annua possono determinare effetti distorsivi, sia per gli aspetti della congruità dei compensi, sia per l'aspetto delle spese, per cui sarebbe opportuno avere una valutazione su base triennale o una serie di valutazioni con un software specifico che potrebbe, nei casi di mancata congruità, permettere al contribuente di fare una sorta di media dei compensi percepiti negli anni precedenti.

Relativamente agli studi degli agro-tecnici, agro-tecnici laureati e degli agronomi, si specificano alcune criticità particolari. Innanzi tutto si segnala che c'è uno studio di settore unico per agro-tecnici e per periti agrari (TK24U), professioni che sembrano apparentemente simili, ma che presentano delle differenze fondamentali.

I periti agrari hanno una tariffa professionale, una cassa di previdenza da anni, nonché una possibilità operativa per certi aspetti più vasta di quella degli agro-tecnici e degli agro-tecnici laureati (ad esempio, possono fare le pratiche catastali che sono riconosciute come competenza dei periti agrari e non lo sono invece degli agro-tecnici e degli agro-tecnici laureati). Questo fa sì che gli stessi cluster finiscano per non essere omogenei in quanto evidentemente sono fatti prendendo a base le due attività. La richiesta di entrambe le categorie sarebbe quella di fare uno studio di settore specifico per ciascuna delle due categorie, anche perché i minimi tariffari sono diversi. Infatti, nonostante sia venuto meno l'obbligo delle tariffe, i periti agrari avevano un loro tariffario, mentre gli agro-tecnici non lo hanno mai avuto e spesso hanno percepito i propri compensi "a forfait" e questo è un aspetto ulteriore di differenziazione.

Per quanto riguarda gli agronomi (TK25U), in aggiunta a quello che abbiamo già detto su tutti gli altri aspetti che gravano sulle professioni, sono stati segnalati alcuni punti interessanti. Sedici cluster per 5.000 contribuenti sono effettivamente molti e questo fa sì che ci sia un cluster, ad esempio, che comprende 44 soggetti. Ora diventa evidentemente difficile trovare omogeneità in numeri così modesti. E in più, l'aspetto importante segnalato dagli agronomi è quello relativo ai minimi tariffari che sono stati considerati dallo studio che, da una valutazione puntuale, risultano assolutamente elevati e non rispondenti a quelle che sono effettivamente le tariffe percepite nelle varie zone di Italia.

Si ribadisce, quindi, la richiesta del proseguimento del periodo di monitoraggio, allineandosi con le altre categorie per la astensione.

Il dott. Brunello conclude, quindi, affermando che per gli studi di settore degli ingegneri, dei periti industriali e dei tributaristi si concede un anno di monitoraggio, visto che sono studi effettivamente nuovi. In tali studi, inoltre, verranno inserite le ulteriori informazioni richieste, relative alle prestazioni su cui sono stati fatti degli sconti e l'ammontare degli sconti concessi, con la finalità di risalire alla tariffa effettivamente applicata.

Rimangono, poi, in osservazione tutti gli studi professionali, tra cui i notai, perché è corretto che tutto il mondo delle professioni sia tenuto in osservazione da parte della Commissione degli esperti. Saranno inseriti, inoltre, i quadri Z come sopra individuati, in tutti gli studi che sono stati coinvolti dal decreto Bersani.

Il dott. Orlandi, rappresentante degli agro-tecnici, precisa di aver presentato un documento nel quale sono descritti i compensi medi delle due categorie degli agro-tecnici e dei periti agrari. Nello studio effettuato utilizzando i dati ufficiali della cassa mutuo, i compensi medi percepiti dai periti agrari risultano superiori del 60% rispetto agli altri, per cui nell'unico studio di settore, agli agro-tecnici vengono applicati i minimi tariffari maggiorati del 60% rispetto a quelli reali. Inoltre, dai dati raccolti risulta che ci siano 3.000 periti agrari iscritti alla previdenza, per cui i dati su cui è stato costruito lo studio sono stati forniti da soggetti che numericamente sono tre volte superiori agli agro-tecnici. Ciò comporta che i redditi da questi dichiarati, più alti del 60% rispetto agli agro-

tecnici, spostano la stima dei ricavi attesi dallo studio verso l'alto. Infine, nella prima versione dello studio in oggetto, il 90% dei contribuenti sosteneva di non riconoscersi in nessun cluster.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, sostiene che lo studio di settore sia interamente sbagliato: le due categorie vanno divise in due studi, almeno quello relativo alla categoria degli agro-tecnici va messo in monitoraggio e vanno prese a base per il calcolo le contabilità reali.

Il dott. Brunello risponde che non è possibile dividere in due studi le categorie sopra citate, perché il codice Ateco che le contraddistingue è il medesimo, per cui si è già deciso di inserire nello studio due informazioni specifiche per distinguere le due figure professionali dei periti da una parte e degli agro-tecnici dall'altra. Inoltre, visto che anche lo studio TK24U è in osservazione, a settembre sarà possibile constatare, sulla base delle informazioni recepite con i modelli, se le osservazioni qui sollevate corrispondono al vero. In tal modo, se lo studio risulterà non corretto, nel senso che i cluster non rappresentano correttamente le due categorie interessate, lo studio verrà congelato.

Il dott. Orlandi, sostiene che per l'Agenzia delle entrate, non dovrebbe essere complicato cambiare le lettere e i codici identificativi delle due categorie, per cui chiede all'Agenzia di fornire una risposta immediata.

Il dott. Brunello, precisa che l'Agenzia non può rispondere nell'immediato perché non è l'Ufficio competente per modificare i codici Istat e chiede, quindi, di evitare polemiche sterili che non hanno nulla a che fare con i comportamenti da sempre adottati in questa sede, improntati alla serietà e alla correttezza.

Precisa, infatti, che il problema relativo ai codici ATECO riguarda non solo l'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto l'ISTAT che gestisce tali codici. L'Agenzia delle Entrate non può dare una risposta immediata, ma semplicemente recepire la proposta e sottoporla all'attenzione dell'ISTAT. Comunque, il problema dovrebbe essere risolto a monte con l'inserimento delle due informazioni che permetteranno di distinguere le due categorie all'interno dello studio di settore e di poterne eventualmente tenere conto in futuro.

Si prende atto, comunque, del voto contrario del dott. Orlandi, astenuti i professionisti e a favore tutti gli altri.

Relazione sullo studio di settore TK27U (evoluzione dello studio SK27U)

Codici attività:

58.21.00 - Edizione di giochi per computer

58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

**62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing
(esclusa la riparazione)**

62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TK27U.

Lo studio di settore TK27U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SK27U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Si rimanda alla relazione relativa allo studio UG66U.

Relazione sullo studio di settore TK28U (evoluzione dello studio SK28U)

Codici attività:

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

90.02.02 - Attività nel campo della regia

Per le attività sopra indicate è stato elaborato lo studio di settore: TK28U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SK28U, in vigore, per la prima volta, dall'anno d'imposta 2003.

Le Associazioni intervenute alle riunioni di presentazione dello studio hanno evidenziato la problematica relativa alla circostanza che spesso gli operatori del settore svolgono varie attività nel corso dell'anno (cosiddette "miste"), quali, ad esempio, quelle di doppiatore, attore di fiction, film, teatro, ecc., che potrebbero determinare l'appartenenza del medesimo soggetto a più cluster. A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha osservato che tale situazione non comporta anomalie nell'applicazione dello studio di settore, laddove il contribuente abbia sostenuto nel corso dell'anno dei costi comuni alle diverse tipologie di attività. Nelle ipotesi, invece, in cui i costi sostenuti siano riferibili esclusivamente ad una sola attività e non a tutte, l'Agenzia ha espresso la propria disponibilità a specificare nella circolare relativa all'applicazione degli studi di settore che sarà compito degli Uffici locali valutare, in sede di contraddittorio, gli eventuali effetti distorsivi sulla corretta determinazione dei ricavi e/o compensi.

L'Agenzia, inoltre, a fronte delle richieste di chiarimento da parte delle Associazioni di categoria, ha ritenuto che si debba porre particolare attenzione a tutte quelle situazioni in cui il contribuente, che esercita l'attività di lavoro autonomo, svolga, oltre alla tipica attività per cui riceve compensi, anche altre attività remunerate come "diritto d'autore". Questi compensi, infatti, devono essere dichiarati in un quadro della dichiarazione dei redditi ("RL" – redditi diversi) che non è oggetto di stima nell'ambito dello studio di settore determinando possibili sfasamenti applicativi.

In tale eventualità, pertanto, l'Agenzia ha espresso la propria disponibilità a specificare nella prossima circolare relativa all'applicazione degli studi di settore che sarà compito agli Uffici locali, in sede di contraddittorio, verificare l'esistenza delle suddette circostanze e la misura in cui possano aver inciso sull'ammontare effettivo dei compensi conseguiti nel corso dell'anno.

Considerazioni relative al settore del Commercio

Prende la parola il dottor Antonio Vento, referente per il settore del Commercio, il quale, preliminarmente, chiede di poter esprimere il proprio punto di vista in merito agli indicatori di normalità economica. Sostiene, il relatore, che sia ormai superfluo ed inutile stare ancora a disquisire sulla natura giuridica degli indicatori mentre bisogna invece mettere in risalto che gli indicatori di normalità economica operano separatamente dal risultato della congruità dello studio; quindi, all'argomento "indicatori di normalità economica" bisogna assegnare lo specifico compito per cui sono nati e, a tal fine, occorre considerare la nota metodologica per quanto riguarda ovviamente i contenuti tecnici, perché su quella si troveranno la definizione e le singole grandezze economiche che compongono i diversi indicatori di normalità economica; pertanto sarebbe opportuno che in una nuova circolare oppure, e potrebbe essere ancora meglio, nel decreto che approva ciascuno studio, venga offerta la possibilità di individuare la funzione assegnata agli indicatori di normalità economica.

Il dottor Vento chiarisce poi che non si dilungherà a riferire degli studi che non hanno presentato particolare complessità nella loro fase di evoluzione, bensì farà menzione solo di quei settori in cui emergono sicuramente aspetti che devono essere opportunamente considerati. Alcuni

di tali aspetti dovranno essere evidenziati non soltanto attraverso lo strumento della circolare ministeriale, che in qualche caso potrebbe risultare insufficiente, ma dovranno essere corroborati da ulteriori approfondimenti e analisi che, per il calendario di riunioni e per la brevità dei tempi, non è stato possibile fare durante gli incontri e durante le riunioni.

Relazione sullo studio di settore TM80U (evoluzione dello studio di settore SM80U)

Codice attività:

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM80

Lo studio di settore TM80U, costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM80U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

Alle riunioni convocate per l'illustrazione e l'esame per presentare il prototipo dello studio sono intervenuti i rappresentanti delle seguenti Associazioni di categoria:

- FAIB (Confesercenti)
- FEGICA (Cisl)
- FIGISC (Confcommercio)

Con un documento congiunto, prot. n. 14554 del 28 gennaio 2008, le Associazioni di categoria FAIB, FEGICA e FIGISC pur esprimendo un sostanziale parere favorevole sullo studio di settore TM80U, hanno segnalato l'opportunità di specificare, nelle istruzioni allegate al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TM80U, che il valore dell'impianto di distribuzione di carburanti, concesso in comodato dalle compagnie petrolifere al gestore, non venga incluso nel rigo F29 in quanto, oltre ad essere caratterizzato dal requisito della stabilità e quindi escluso nel computo, i proventi che ne scaturiscono derivano da attività a ricavo fisso. È stato inoltre chiesto di riformulare la descrizione di alcuni righi al fine di non ingenerare confusione nella compilazione del modello studio di settore ed evitare un'errata compilazione. Infine, è stata evidenziata l'opportunità di inserire nel quadro F tra i prodotti soggetti a ricavo fisso, l'ammontare dei costi e dei ricavi derivanti dalla vendita di oggetti a fronte di manifestazioni a premio promosse direttamente dalle compagnie petrolifere, poiché da tale attività non deriva alcun margine per il gestore.

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato che il valore degli impianti di distribuzione di carburanti non è utilizzato nel calcolo della funzione di regressione pertanto il computo di tale ammontare nel quadro "F" relativo agli "elementi contabili" non incide sulla stima dei ricavi. Si è inoltre resa disponibile ad accogliere le richieste formulate dalle Associazioni di Categoria al fine di evitare errori nella compilazione da parte dei contribuenti. In riferimento all'ultima richiesta, l'Agenzia si è riservata la facoltà di valutare se, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, richiamare l'attenzione degli Uffici Locali, affinché nello svolgimento della attività accertatrice, tengano in considerazione la possibilità che eventuali situazioni di non congruità possano ritenersi in parte giustificate dalla vendita di prodotti effettuata nell'ambito di attività promozionali per i quali non sussiste un vero margine di ricarico poiché tali prodotti vengono ceduti ad un prezzo di poco superiore al prezzo di acquisto.

Relazione sullo studio di settore TM82U (evoluzione dello studio di settore SM82U)

Codici attività:

46.72.10 - "Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati";

46.72.20 - “Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati”.

Per le attività sopra indicate è stato elaborato lo studio di settore: TM82U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SM82U, in vigore, per la prima volta, dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame sono state formulate alcune osservazioni da parte dell'Assofermet alle quali l'Agenzia delle Entrate, accogliendo in parte le osservazioni formulate dagli operatori del settore economico di riferimento, ha risposto nel modo seguente:

- riguardo alla possibile incidenza dell'aumento del prezzo di alcuni metalli sull'indicatore “durata delle scorte” nel caso in cui vengano effettuate eventuali operazioni “speculative” a fine anno che determinino un aumento delle scorte, l'Agenzia delle Entrate non solo fa presente che già nel paragrafo 2.3.10 della circolare n° 31 del 22 maggio 2007, si è precisato che l'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori relativi al magazzino ("rotazione del magazzino" o "durata delle scorte"), potrebbe essere giustificata da particolari situazioni di mercato o di gestione, debitamente documentate, nel caso di rialzo dei prezzi delle materie prime o delle merci trattate ma esprime, altresì, la propria disponibilità a specificare ulteriormente detta circostanza nella circolare relativa all'applicazione degli studi di settore;
- a parere della predetta Associazione, un'ulteriore situazione di incoerenza dell'indicatore “durata delle scorte” potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i commercianti effettuino acquisti dal produttore, anziché da un altro grossista. A tal proposito, l'Agenzia esprime la propria disponibilità a specificare nella suddetta circolare che gli Uffici periferici debbano tener conto, in sede di contraddittorio, di dette situazioni, in particolare per le aziende produttrici del materiale non ferroso che potrebbero avere una durata delle scorte più elevata.

Relazione sullo studio di settore TM84U (evoluzione dello studio di settore SM84U)

Codici attività:

46.52.09 - “Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici”;

46.61.00 - “Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori”;

46.62.00 - “Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);

46.63.00 - “Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile”;

46.64.00 “Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria”;

46.69.19 - “Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto”;

46.69.20 - “Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale”;

46.69.30 - “Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici”;

46.69.92 - “Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico”;

46.69.99 - “Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca”.

Per le attività sopra indicate è stato elaborato lo studio di settore: TM84U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SM84U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Le Associazioni intervenute alle riunioni di presentazione dello studio hanno evidenziato la problematica legata alla possibile incidenza sulla stima dei ricavi dei costi che si sostengono per effetto della vendita al cliente della macchina utensile ed il contestuale ritiro presso lo stesso della macchina utensile obsoleta allo scopo di effettuare il servizio di rottamazione (senza ottenere corrispondenti ricavi).

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le osservazioni formulate dagli operatori del settore economico di riferimento, ha ritenuto opportuno inserire una nuova variabile nel Quadro D del modello ("Elementi specifici dell'attività") denominata "Spese sostenute per la rottamazione di macchinari usati ritirati presso il cliente", al fine di analizzare l'incidenza dei costi sui ricavi per effetto di questo nuovo servizio che gli imprenditori del settore possono offrire alla propria clientela.

Relazione sullo studio di settore TM86U (evoluzione dello studio di settore SM86U)

Codice attività:

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM86

Lo studio di settore TM86U, costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM86U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

Alle riunioni convocate per l'illustrazione e l'esame per presentare il prototipo dello studio sono intervenuti i rappresentanti delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFIDA
- CONFCOMMERCIO

L'Associazione CONFIDA, con nota n.10185 del 21 gennaio 2008 e nota n. 13090 del 24 gennaio 2008, pur esprimendo un sostanziale parere favorevole sullo studio di settore TM86U, ha segnalato l'opportunità di eliminare alcuni righi poiché non ritenuti idonei a rappresentare le modalità organizzative in cui le imprese del settore operano, la richiesta di inserire un nuovo rigo relativo alla "vendita e/o somministrazione di prodotti attraverso distributori automatici **ubicati in famiglia**" poiché rappresenta un'attività del settore in forte espansione, nonché l'accorpamento della sezione "Modalità di acquisto" in soli tre righi relativi ai soli "Produttori", "Grossisti", "Altri", ritenendo superflue eventuali ulteriori distinzioni e la riformulazione di alcune descrizioni.

L'Agenzia, alla luce di quanto emerso nel corso degli incontri tenuti con le Associazioni di categoria e gli operatori economici, verificata con gli stessi la non idoneità di alcune informazioni richieste a rappresentare le effettive modalità organizzative in cui le imprese operano, concorda con quanto proposto al fine di rendere più agevole per i contribuenti la compilazione del Modello TM86U.

In riferimento all'inserimento del nuovo rigo relativo alla "vendita e/o somministrazione di prodotti attraverso distributori automatici ubicati in famiglia" l'Agenzia, verificato nel corso degli incontri quanto sostenuto dagli operatori economici, ha accolto la predetta richiesta al fine di reperire ulteriori informazioni utili per la successiva evoluzione dello studio di settore che, secondo quanto previsto dalla L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), deve avvenire, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio o dalla sua ultima revisione.

Relazione sullo studio di settore UM04U

(evoluzione dello studio di settore TM04U)

Codice attività:

47.73.10 – Farmacie

Per l'attività sopraindicata è stato elaborato lo studio UM04U.

Lo studio di settore UM04U costituisce evoluzione dello studio di settore TM04U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle associazioni Confcommercio e Federfarma;

La Federfarma ha posto in rilievo alcune problematiche. In particolare, ai fini dell'applicazione del correttivo utilizzato per la valutazione dello sconto praticato dalle farmacie sui farmaci OTC/SOP ai sensi della legge Bersani, ha chiesto che, agli Uffici dell'Agenzia, fosse fornita una chiara indicazione di tenere sempre in considerazione gli sconti indicati dalle farmacie nei modelli UM04U per l'anno 2007, attraverso una semplice procedura di esibizione della documentazione.

La suddetta associazione ha inoltre suggerito di inserire nel modello di rilevazione dei dati, una distinzione all'interno delle prestazioni di servizio effettuate dalle farmacie, tra i servizi offerti a titolo gratuito e quelli a pagamento. Questa precisazione permetterebbe di tenere maggiormente in considerazione la ridotta produttività del personale dipendente addetto ai servizi.

Infine la Federfarma ha posto in rilievo che in questo periodo il sistema farmacia sta attraversando una fase di trasformazione ed evoluzione, anche in conseguenza di modifiche legislative che potrebbero incidere in modo sostanziale sui parametri gestionali dell'impresa. Pertanto, la citata associazione chiede la disponibilità dell'Agenzia a considerare l'opportunità di instaurare un confronto con la categoria, attraverso periodici incontri volti a modulare gli indicatori, contenuti nello studio di settore, per adeguarli alle nuove modalità gestionali della farmacia.

In merito alle osservazioni della Federfarma, l'Agenzia delle Entrate fa presente che il correttivo previsto nel quadro X, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti negativi conseguenti dalla entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, e al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, si applica in modo non "automatico" nei confronti esclusivamente dei soggetti non congrui alle risultanze degli studi. Il contribuente, pertanto, dovrà inserire le informazioni richieste, mentre il software GE.RI.CO. visualizzerà esclusivamente l'importo della riduzione. Tale riduzione, determinata sulla base dei calcoli risultanti dalla procedura GE.RI.CO., sarà riconosciuta dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, dopo aver verificato, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per la concessione del correttivo.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate accoglie il suggerimento di inserire nel nuovo modello UM04U una distinzione all'interno delle prestazioni di servizio effettuate dalle farmacie, tra i servizi offerti a titolo gratuito e quelli a pagamento.

Infine, l'Agenzia delle Entrate è disponibile a procedere ad un intervento opportuno sullo studio UM04U o ad una revisione anticipata dello studio prima del limite dei tre anni previsto dall'art. 10 bis) della legge 08/05/1998 n. 146, se si dovessero registrare delle modifiche normative importanti che comportassero una trasformazione sostanziale dei parametri gestionali d'impresa.

A questo punto interviene il Dottor Fara, in rappresentanza della Federfarma il quale richiede che la possibilità di valutare l'impatto della "scontistica" sulla congruità, prevista per il 2007, venga estesa anche agli anni 2008, 2009 sostituendo alla presentazione degli scontrini per gli sconti fatti, i listini, perché dal 2008-2009 non sono più previsti gli sconti ma è previsto un ricarico sul prezzo di acquisto che deve essere obbligatoriamente, per legge, lasciato in farmacia. Siccome questi listini provocano delle diversità notevoli da farmacia a farmacia in quanto la concorrenza si sviluppa molto più in maniera intensa laddove ci sono più farmacie, secondo il rappresentante della Federfarma, è assolutamente necessario che questa situazione, venga estesa al 2008 e al 2009. I

listini devono essere obbligatoriamente depositati nel negozio o esposti e possono essere portati come prova alla Agenzia delle Entrate, laddove si verificasse una situazione di non congruità dovuta semplicemente a questo fattore.

Relazione sullo studio di settore UM05U (evoluzione dello studio di settore TM05U)

Codici attività:

- 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;**
- 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;**
- 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;**
- 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;**
- 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori;**
- 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.**

Per le attività sopraindicate è stato elaborato lo studio UM05U.

Lo studio di settore UM05U è il risultato dell'evoluzione dello studio TM05U entrato in vigore dal periodo d'imposta 2003.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle associazioni aderenti a Confcommercio e Confesercenti;

La Federazione Moda Italia fa presente che il dettaglio tradizionale di abbigliamento sta soffrendo in modo crescente di una forte contrazione del sell-out che nel 2006 è stata valutata in un - 2%, rispetto ad un aumento del 3% di tutti gli altri canali di distribuzione alternativi. La quota di mercato dei negozi tradizionali T/A è scesa negli ultimi 10 anni dal 70% al 44%, mentre la distribuzione organizzata è salita dal 18% al 40%. In contemporanea i consumi del settore tradizionale hanno registrato negli ultimi tre anni andamenti decrescenti, testimoniando una grave stagnazione del mercato, pur in presenza di un incremento di pari entità del sell - out della distribuzione organizzata. E' chiaro quindi che essendo il mercato diviso in quote paritarie oramai fra settore tradizionale e grande distribuzione l'oscillazione dei consumi va ad equivalersi sottolineando ancora di più la stasi del settore. Tale criticità ovviamente va a danneggiare, più di altre, la categoria dei piccoli e medi tessili tradizionali, si chiede quindi di adottare un correttivo capace di ottemperare alla contrazione dei ricavi di quest'ultima categoria dovuta alla diminuzione dei consumi nel settore.

La Feder calzature, altresì, rileva che le aziende, per mantenere un buon livello di ricavi, devono inevitabilmente incrementare la consistenza del magazzino al fine di soddisfare le aspettative della clientela. Trattandosi di prodotti soggetti al fattore moda, gli stessi condurranno inevitabilmente alla loro cessione a stock, accompagnato da un maggiore indebitamento per effetto dell'aumento degli acquisti, con ripercussioni anche sotto il profilo degli oneri finanziari. Il livello dei corrispettivi conseguiti con le vendite di fine stagione ha raggiunto il 40% del volume d'affari. Si richiede che fiscalmente venga riconosciuta come perdita deducibile dal reddito d'impresa la svalutazione del magazzino, anche quando non provenga da realizzo effettivo, ma da oggettive condizioni di mercato come vendite sottocosto, promozionali o per rinnovo locali.

Inoltre, la percentuale di ricarico minimo ipotizzato dal nuovo prototipo per risultare coerente, sembra essere salita rispetto allo studio precedente. Tale fatto è completamente in anti tendenza con la crisi patita dal settore che invece abbassa drasticamente i margini. Tale crisi è generata dall'aumento della grande distribuzione ed in particolare degli outlet e dalla diminuzione dei consumi delle famiglie nel comparto tessile/calzaturiero.

La Fismo rileva che l'evoluzione del sistema distributivo nel settore moda ha avuto una caratterizzazione nella diffusione della grande distribuzione organizzata, che si riflette sui piccoli esercizi commerciali. In concomitanza a questo si è rilevata negli ultimi quattro anni una contrazione dei consumi nel settore, evidenziando una stagnazione dello stesso. Questi fattori

dimostrano quanto devastante possa essere l'effetto "outlet", insieme a fenomeni degenerativi come l'abusivismo e la contraffazione, uniti alla contrazione della spesa delle famiglie nel settore tessile/calzaturiero per i dettaglianti tradizionali.

Nelle rimanenze si riflette gran parte del rischio d'impresa delle aziende del settore in quanto tutto ciò che avanza al termine delle vendite di fine stagione va considerato come prodotto obsoleto e come tale andrebbe trattato anche ai fini fiscali.

Infine, l'andamento sfavorevole delle vendite ha portato ad un massiccio ricorso alle vendite a saldo, comportando una diminuzione del ricarico e ad un conseguente peggioramento del posizionamento dell'impresa rispetto alla congruità dei ricavi. Occorrerebbe valutare l'effettivo impatto sul contribuente di tale situazione di crisi, prendendo in considerazione anche il contesto territoriale e di settore in cui opera;

L'Agenzia fa presente che la situazione di difficoltà del settore del commercio al dettaglio di tessile/abbigliamento, determinata in passato sia dalla stagnazione dei consumi del settore, sia dagli spostamenti di quote di mercato dal dettaglio tradizionale alla distribuzione organizzata, risulta attualmente ridimensionata. Tuttavia, per tale settore si sta analizzando l'ipotesi che, a seguito di un periodo di sofferenza sul mercato e di crescita negativa, i soggetti che risentono di una sensibile riduzione dei ricavi presentino delle rigidità nella gestione dei fattori produttivi tali da determinare una sovrastima dei ricavi teorici derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

Ciò riguarderebbe particolarmente il settore delle piccole e medie imprese della distribuzione tradizionale.

L'Agenzia svolgendo ulteriori indagini, al fine di verificare se tale crisi possa non essere ben colta nella stima dei ricavi stessi, ha ritenuto idonea l'introduzione di un correttivo congiunturale utilizzabile al fine di affievolire l'effetto della crisi sulla stima dei ricavi delle piccole e medie imprese della distribuzione tradizionale.

Il correttivo, che opera in modo automatico, sintetizza la rigidità dei fattori produttivi per le imprese che risentono di un periodo di crisi settoriale ed è stato definito prendendo in considerazione l'andamento del settore, la dinamica dei singoli cluster e le performance della singola impresa. Il correttivo trova applicazione nel caso in cui l'ammontare dei ricavi dichiarati dal contribuente nel periodo d'imposta 2007, risulti inferiore rispetto alla media di quelli relativi ai periodi d'imposta dal 2004 al 2006. Il correttivo, definito per ogni singolo cluster, si applica ai ricavi teorici risultanti dallo studio, ponderando attraverso un coefficiente congiunturale di abbattimento dei ricavi, la diminuzione percentuale tra i ricavi dichiarati dal contribuente rispetto alla media dei ricavi dichiarati nei tre periodi d'imposta precedenti. Il contribuente avrà la possibilità di accedere al correttivo nel caso in cui, oltre ad aver subito una diminuzione dei ricavi nel periodo d'imposta in cui trova applicazione lo studio, risulti, prima dell'applicazione del correttivo stesso, "non congruo" alle risultanze dell'applicazione dello studio e "normale" rispetto all'applicazione degli indicatori di normalità economica.

Con riferimento al fattore moda, che potrebbe inficiare il valore delle merci presenti in magazzino e l'aumento delle vendite effettuate a stock, l'Agenzia inserirà in circolare particolari attenzioni da sottoporre agli Uffici, prendendo anche come riferimento i valori del modello di comunicazione dei dati dello studio di settore nei righe riguardanti "l'ammontare dei ricavi derivanti con le vendite a stock", "l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci vendute a stock" e del set di variabili riguardante la "composizione percentuale, secondo l'anno d'acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci".

A questo punto, il dottor Vento invita gli interessati a leggere i verbali relativi agli altri studi del Commercio, nei quali sono state riportate le osservazioni pervenute ed alle quali l'Agenzia ha risposto puntualmente. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'Agenzia ha preso atto di tali osservazioni e si è impegnata a tradurle nella Circolare.

Il dottor Brunello pone in votazione gli studi del Commercio e, ad eccezione dello studio UM05U relativo al commercio al dettaglio di calzature e abbigliamento, laddove viene prevista

l'introduzione del correttivo, gli altri studi del settore Commercio invece vengono approvati così come proposti.

Considerazioni relative al settore dei Servizi

Il Dottor Favilli, referente per il settore dei Servizi, prima di iniziare la disamina degli studi in validazione, provvede informare la Commissione in merito al correttivo applicato allo studio TG69, relativo alle costruzioni. Si tratta di uno studio già approvato per il quale è stato previsto, per la gestione delle variazioni di rimanenza, uno strumento di correzione; poiché, dalle osservazioni fatte sul campo, si è vista la necessità di intervenire per migliorare questo tipo di correttivo, il dottor Favilli comunica che è in via di predisposizione la modifica del correttivo in modo tale da migliorare la qualità dell'applicazione dello studio.

Relazione sullo studio di settore TG41U (evoluzione dello studio SG41U)

Codice attività: 73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG41U.

Lo studio di settore TG41U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG41U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale.

Relazione sullo studio di settore TG90U (evoluzione dello studio SG90U)

Codici attività:

03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TG90U.

Lo studio di settore TG90U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG90U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale. Con riguardo, in particolare, alla richiesta che le organizzazioni di categoria hanno espresso, di avere un apposito campo che tenga conto degli eventi eccezionali, il relatore ricorda che il campo già esiste ed è quello che si può utilizzare per attestare le situazioni di anormalità, come quella relativa ad eventi eccezionali.

Relazione sullo studio di settore TG91U (evoluzione dello studio SG91U)

Codici attività:

64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

66.19.21 - Promotori finanziari

66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

66.19.40 - Attività di Bancoposta

66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

66.22.01 - Broker di assicurazioni

66.22.02 - Agenti di assicurazioni

66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni

66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TG91U.

Lo studio di settore TG91U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG91U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Nello studio sono compresi per la prima volta i promotori finanziari e i mediatori creditizi, che si affacciano quindi per la prima volta allo studio di settore.

Trattandosi di nuovi soggetti, da parte dei quali è stata apprezzata la collaborazione, non se ne ha una conoscenza storica. Lo stesso studio, essendo stato elaborato per la prima volta, probabilmente ha bisogno, nel prosieguo, di un miglioramento dei dati, da un lato, e dall'altra di tenere conto della possibilità di qualche messa a punto. Nel corso delle riunioni di presentazione dello studio stesso, sono state già accolte alcune richieste di queste categorie. Ad esempio, i promotori finanziari hanno fatto presente come per loro il bene strumentale (l'unico, fondamentale) rappresentato dall'automobile può avere un peso rilevante. Inoltre si ripropone il discorso dell'eventuale direzione di personale dipendente. Si tenga presente che è un personale che può svolgere un'attività assolutamente ausiliaria, perché esiste una specifica riserva nell'esercizio della relativa attività, essendo loro gli unici soggetti abilitati.

Meno espliciti nel consenso (ma perché non in grado di esprimere proprio un parere, riservandoselo quindi per il futuro) sono stati i mediatori creditizi; che peraltro sono, o (forse dovremmo usare l'imperfetto) erano alla vigilia di una profonda trasformazione per quanto riguarda la loro categoria, perché sembrava imminente l'emanazione di un provvedimento di legge che li riguardava. In realtà questo progetto di legge prevedeva la costituzione soltanto in forma di società di capitali (trattandosi attualmente, invece, per la maggior parte dei casi, di ditte individuali o, al più, di società di persone).

Più spinose sono le considerazioni che provengono dal sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. Avendo la pazienza e la voglia di leggere tutte le considerazioni (alcune delle quali sembrano fuori luogo e fuori tema rispetto al contesto della Commissione e dello svolgimento dell'attività di realizzazione degli studi di settore), i rappresentanti di questa associazione di categoria hanno sottolineato il fatto che realisticamente non ci può essere evasione sul fronte delle polizze, perché, per comune esperienza, non soltanto gli agenti di assicurazione sono remunerati sulla base di percentuali corrisposte loro dalle compagnie di assicurazione, ma c'è anche un dato che si può facilmente incrociare perché queste stesse compagnie di assicurazione sono obbligatoriamente tenute a riportare annualmente al Ministero i compensi che sono corrisposti ai propri agenti; quindi questo sarebbe un dato estremamente e facilmente verificabile. Allora, anche per queste attività sarebbe molto importante l'utilizzo degli indicatori di normalità economica, per valutare la coerenza e la congruità dei loro costi.

Anche il settore degli agenti di assicurazione è stato interessato, nel corso del 2007, da profonde novità legislative, perché su di essi ha svolto senz'altro effetto la nuova normativa Bersani. Loro citano in particolare due aspetti, che sono quello della impossibilità da ora in poi di stipulare polizze pluriennali; o meglio, della nuova possibilità, fornita al cliente assicurato, di poter recedere annualmente dal contratto con il semplice preavviso di 60 giorni (cosa prima non possibile). L'altro aspetto evidenziato è quello che le polizze RCAuto devono tenere conto, nel caso in cui il cliente sia già sottoscrittore di un'ulteriore polizza assicurativa auto (oppure faccia parte di una famiglia in cui già esista un contratto che abbia una classe di merito) della relativa classe di merito. Quindi non si può più iniziare, come ricorderete per il passato, dalla classe di merito più onerosa. Tutte queste sono argomentazioni che loro vogliono far valere nella ipotesi che ci possa essere, dall'applicazione della nuova normativa, una flessione nei ricavi e di conseguenza anche nelle provvigioni per quanto riguarda la categoria degli agenti.

I rappresentanti di categoria hanno già preso l'impegno di costituire un gruppo di lavoro per monitorare l'applicazione del nuovo studio; si propone alla Commissione eventualmente di offrire loro la possibilità di una verifica a breve.

Relazione sullo studio di settore TG92U (evoluzione dello studio SG92U)

Codice attività:

69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG92U.

Lo studio di settore TG92U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG92U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale.

Si fa presente che nel verbale non è stato riportato un contributo, arrivato all'ultimo momento, per quanto riguarda i servizi di revisione contabile.

Relazione sullo studio di settore TG93U (evoluzione dello studio SG93U)

Codici attività:

74.10.10 – Attività di design di moda e design industriale

74.10.90 – Attività di design

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG93U.

Lo studio di settore TG93U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG93U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale.

Relazione sullo studio di settore TG94U (evoluzione dello studio SG94U)

Codici attività:

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

59.12.00 -Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

59.20.30 - Studi di registrazione sonora;

60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche;

60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive.

Per le attività sopra indicate è stato elaborato lo studio di settore: TG94U.

Lo studio TG94U costituisce un'evoluzione dello studio di settore SG94U in vigore, per la prima volta, dall'anno d'imposta 2003.

Le Associazioni di categoria intervenute alle riunioni di presentazione dello studio hanno evidenziato la problematica relativa ad eventuali situazioni di non congruità con riferimento agli operatori del settore che svolgono l'attività di Produttori Esecutivi.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le osservazioni formulate dagli operatori del settore economico di riferimento, ha ritenuto opportuno inserire una nuova variabile nel Quadro D - "Elementi specifici dell'attività" - denominata "Produzione esecutiva" al fine di reperire dati di

riscontro che, se ritenuti significativi, potranno essere utilizzati nella successiva evoluzione dello studio al fine di monitorare le conseguenti variazioni sui margini aziendali.

Inoltre, l'Agenzia ha espresso la propria disponibilità a specificare nella prossima circolare relativa all'applicazione degli studi di settore le particolari modalità di svolgimento dell'attività di tali soggetti in modo che gli Uffici periferici ne possano tener conto nell'eventuale attività di accertamento.

Relazione sullo studio di settore TG95U (evoluzione dello studio SG95U)

Codici attività:

96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 – Stabilimenti termali

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG95U.

Lo studio di settore TG95U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG95U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale.

Relazione sullo studio di settore UG39U (evoluzione dello studio TG39U)

Codice attività:

68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore UG39U.

Lo studio di settore UG39U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TG39U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale.

Relazione sullo studio di settore UG44U (evoluzione dello studio di settore TG44U)

Codici attività:

55.10.00 - Alberghi

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Per le attività sopraindicate è stato elaborato lo studio UG44U.

Lo studio di settore UG44U costituisce evoluzione dello studio di settore TG44U, in vigore per la prima volta dal 2003.

Il dottor Vento rileva che questo studio ha presentato tutta una serie di problematiche che sono state dettagliatamente espresse nelle osservazioni formulate sia da FEDERALBERGHI, che aderisce a Confcommercio, sia dalla corrispondente associazione di categoria aderente a Confindustria. I

I dati salienti, emersi nel corso degli incontri in merito all'applicazione dello studio, fondamentalmente sono riconducibili a due elementi:

a) per definizione lo studio di settore opera in condizioni di normalità economica; pertanto, occorre prendere atto che il settore degli alberghi in questi ultimi anni non ha certamente operato in

condizioni di normalità economica perché è stato interessato da un trend negativo dell'andamento del settore turistico;

b) gli esperti della categoria hanno rappresentato, attraverso la presentazione di numerosi esempi, come all'interno di queste strutture, di questi esercizi, ci sia una componente estremamente rilevante di costi fissi che per loro stessa natura l'imprenditore non può evitare di sostenere, in quanto influiscono sul decoro dell'albergo stesso e sulla qualificazione imposta dalla normativa regionale.

A questo punto il dottor Vento cede la parola al dott. Cianella, direttore di FEDERALBERGHI.

Il dottor Cianella, in primo luogo, ringrazia per la possibilità offerta di fornire un contributo alla Commissione; contributo, tra l'altro, già dato alla SOSE e all'Agenzia delle Entrate nel corso degli incontri, durante i quali è stato sperimentato il nuovo prototipo attraverso l'esame di centinaia di simulazioni. Questa sperimentazione ha evidenziato come numerosissime imprese, in diffusi territori, che con il precedente studio risultavano in regola, risultano invece non congrue con il nuovo studio. Sono stati individuati, in molti casi, gli aspetti che conducono a questa situazione e sono stati suggeriti dei correttivi taluni dei quali sono stati anche apprezzati e accolti. Ritene però il dottor Cianella che, complessivamente, il quadro della situazione per una attuazione definitiva di questo studio non sia completo; l'associazione che presiede si impegna, già nel corso delle settimane successive, di avviare, grazie alla istituzione degli osservatori regionali, un monitoraggio su tutti i territori regionali, con l'intendimento di creare un campione effettivamente rappresentativo degli oltre 35.000 alberghi che operano sul territorio e che sono uno diversi dall'altro, che si trovano in situazioni ambientali completamente diverse e con turismi diversi. Si tratta di un settore veramente molto specifico e specialistico rispetto ad altri. Pertanto, il dottor Cianella ritiene di non poter manifestare totale adesione all'attuazione definitiva del prototipo presentato e chiede che lo studio subisca un periodo di effettivo monitoraggio prima dell'adozione definitiva.

Interviene quindi il dottor Brunello il quale, nel ringraziare il dottor Cianella per il contributo prestato alla costruzione dello studio, accoglie la richiesta formulata e riconosce che lo studio sarà sottoposto ad osservazione monitorata per le opportune valutazioni.

Relazione sullo studio di settore UG61U (evoluzione dello studio di settore TG61U)

Codici attività:

UG61A

- 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati**
- 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi**
- 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi**
- 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili**
- 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili**
- 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi**
- 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco**
- 46.17.08 - Procuratori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco**
- 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco**

UG61B

- 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche**

- 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage**
- 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera**
- 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi**
- 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili**
- 46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta**
- 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta**

UG61C

- 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento**
- 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce**
- 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)**
- 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima**
- 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori**
- 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio**
- 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi**
- 46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle**
- 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle**

UG61D

- 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e cancelleria)**
- 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti)**
- 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri**
- 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri**
- 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico**
- 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici**
- 46.18.23 - Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica**
- 46.18.24 - Mediatori in prodotti di elettronica**
- 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico**
- 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici**
- 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico**
- 46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici**
- 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici**
- 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette**
- 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi**
- 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi**
- 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili**
- 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli**
- 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria**

- 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

UG61E

- 46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
- 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
- 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
- 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
- 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
- 46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer
- 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer

UG61F

- 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
- 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante
- 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi
- 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli
- 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 46.11.07 - Mediatori in animali vivi

UG61G

- 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
- 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
- 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli preziosi)
- 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
- 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
- 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
- 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici

UG61H

- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano

46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili (esclusi i condizionatori per uso domestico)

46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione

46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione

Per le attività sopraindicate sono stati elaborati gli studi UG61 A-B-C-D-E-F-G-H.

Gli studi di settore UG61 A-B-C-D-E-F-G-H costituiscono evoluzioni dei precedenti studi TG61 A-B-C-D-E-F-G-H, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

Per questo gruppo di studi, il dottor Vento sottolinea, come la stessa numerosità delle lettere che l'individua già fa capire, la ricchezza dei codici di attività rappresentativi di questo settore. Ciò nonostante, le associazioni lamentano il fatto che molto spesso lo studio di settore non riesce ad essere rappresentativo dei singoli soggetti semplicemente per il fatto che all'interno anche di uno stesso codice di attività ci sono contribuenti che operano praticamente l'intermediazione di prodotti che, pur appartenendo alla stessa categoria merceologica, sono estremamente diversi fra di loro; questa differenza porta, non soltanto a volumi di intermediato diversi, ma soprattutto a percentuali e a provvigioni evidentemente molto differenti fra di loro. Tutto ciò si traduce naturalmente in una raccomandazione agli Uffici affinché ne tengano conto o perché, ragionevolmente, ne tengano conto nelle eventuali fasi di accertamento.

Il relatore illustra poi alcune tra le osservazioni più interessanti presentate dalle associazioni. Ad esempio, alla FNARC ha posto in rilievo i problemi connessi all'impresa costituita in forma di impresa familiare. Attualmente, la percentuale del lavoro del coadiuvante (collaboratore familiare) viene sommata a quella del Titolare. In tal modo, la percentuale imputata al coadiuvante pesa troppo rispetto a quella del titolare, soprattutto in considerazione del notevolmente diverso apporto dei due soggetti all'attività aziendale.

Ancora viene portato in evidenza il fatto che il soggetto che in ogni caso può operare, cioè il rappresentante, è soltanto il titolare dell'impresa; quindi l'altra persona, che pure fa parte dell'impresa come collaboratore, in realtà non può che svolgere una attività di tipo marginale o con compiti di segreteria, ma non è la persona che agisce in nome e per conto eventualmente della casa mandante.

Si lamenta inoltre l'insufficienza dell'abbattimento del 20% sul costo del carburante, alla luce dei rincari e degli aumenti che ci sono stati per quanto riguarda questa fonte energetica.

Altro punto portato in evidenza è il fatto che molto spesso questi soggetti abbiano come clientela le Istituzioni e gli Enti Pubblici, che hanno tempi di pagamento piuttosto lunghi e, pertanto, la liquidazione della provvigione può essere influenzata notevolmente da questi ritardi.

L'USARCI, la Federazione degli Agenti Rappresentanti di Commercio, che fa capo a Confcommercio; osserva inoltre che le provvigioni percepite dagli agenti spesso sono, in qualche modo, correlate al punto in cui l'agente opera, cioè a seconda di dove, nelle diverse fasi della produzione e della distribuzione, si inserisce l'operato dell'agente. L'entità di queste percentuali, tende generalmente a crescere quanto più l'agente lavora per soggetti più vicini alla fase finale, quella della distribuzione, quella al consumatore e sarebbero invece inferiori, di misura ridotta, chiaramente, a monte della catena.

Proprio a seguito di questa valutazione, l'USARCI ha espresso parere sfavorevole alla approvazione dello studio. Il dottor Vento invita però l'Associazione ed il rappresentante dell'Usarci, presente in sala, ad esaminare le considerazioni espresse al riguardo dall'Agenzia e, forse proprio la risposta fornita dall'Agenzia, potrebbe essere motivo di rimozione della contrarietà espressa nel documento.

Infatti, la variabilità delle provvigioni percepite, che può dipendere dalla posizione dell'agente nella scala distributiva e che tiene conto, quindi, della diversa natura del mandante, in alcuni casi è stata già presa in considerazione nella suddivisione in cluster e nella definizione della funzione di ricavo e potrà, comunque, essere riportata nella circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate.

Interviene infine il dottor Brunello il quale conviene che un punto molto critico per gli agenti sono i monomandatari, soprattutto in settori dove non c'è un certo tipo di evasione sui ricavi; e per questi bisogna concentrare l'attenzione non tanto sulla rettifica dei ricavi ma sull'analisi dei costi, perché eventuali comportamenti anomali sono nell'inserire costi che non sono inerenti. Pertanto la Commissione chiede all'Agenzia di adottare questa particolare attenzione.

Relazione sullo studio di settore UG66U (evoluzione dello studio TG66U)

Codici attività:

- 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)**
- 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list**
- 58.21.00 - Edizione di giochi per computer**
- 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)**
- 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione**
- 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica**
- 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)**
- 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca**
- 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)**
- 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati**
- 63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)**
- 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)**
- 63.12.00 - Portali web**
- 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web**
- 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UG66U.

Lo studio di settore UG66U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TG66U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Lo studio fa il pendant con il TK27U.

Infatti, al TK27U hanno partecipato di fatto le stesse categorie alle riunioni che hanno partecipato alla elaborazione di questo studio, trattandosi della medesima attività di servizi, svolta non in forma di impresa ma in forma professionale.

Non è stato espresso parere.

Sono state rilevate una serie di criticità in questo tipo di settore, che tengono conto del fatto che lo studio di settore di fatto riguarda le imprese di più piccola dimensione, sempre più condizionate dalla presenza delle grosse strutture che operano nel settore del software.

La richiesta avanzata dalle categorie, che ha ottenuto una prima risposta in termini di righe zeta per acquisire certi dati, è quella di anticipare il prima possibile la revisione dello studio, per tenere conto della realtà economica mutata rispetto alla base dati 2005, a cominciare dalla base dati 2007.

E' possibile anticipare la revisione: invece di aspettare il triennio, potrebbe essere fatta anche dopo un biennio.

Relazione sullo studio di settore UG67U (evoluzione dello studio TG67U)

Codici attività:**96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali****96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UG67U.

Lo studio di settore UG67U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TG67U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

In merito a questo studio, il relatore rinvia alla lettura del verbale e fa presente inoltre che, nella giornata precedente, è pervenuto un documento della CONFARTIGIANATO con il quale vengono avanzate una serie di osservazioni che si concludono con una dichiarazione di astensione sul giudizio definitivo.

Il relatore sottolinea che, nella nota presentata, viene chiesto di non utilizzare il correttivo territoriale che è stato introdotto quest'anno per meglio applicare i vari studi di settore, a meno che non vengano aggiornate la banche dati della territorialità.

A questo punto il Dottor Favilli informa che gli studi della territorialità generale sono in via di aggiornamento e quindi nelle varie territorialità che sono inserite negli studi di settore sarà applicata la nuova versione della territorialità con i dati aggiornati; questa circostanza permette di rispondere positivamente alla di richiesta di Confartigianato e delle altre categorie. Pertanto le territorialità che saranno applicate nei prossimi GERICO conterranno questo tipo di applicazione aggiornata sulle territorialità.

Relazione sullo studio di settore UG74U**(evoluzione dello studio TG74U)****Codici attività:****74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche****74.20.20 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UG74U.

Lo studio di settore UG74U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TG74U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

In merito a questo studio, le Associazioni di categoria hanno formulato tutta una serie di osservazioni di cui tener conto in sede di circolare ed inoltre hanno richiesto anche di effettuare la revisione dello studio dopo due anni.

La Commissione accoglie l'istanza di anticipare l'evoluzione dello studio come richiesto dalle Associazioni.

Considerazioni relative al settore delle Manifatture

In fase introduttiva della riunione della Commissione, prima dell'intervento del dr. Giuseppe Ianiri della Confindustria, relatore della Commissione per il comparto manifatturiero, interviene il referente per il settore della panificazione, (FIPPA) dott. Jerian, sulla situazione in cui si trovano le imprese che esercitano le attività degli studi UD01U e UD12U, rispettivamente, la pasticceria e la panetteria.

Il dott. Jerian, nell'evidenziare le difficoltà che possono incontrare gli studi di settore nel rappresentare adeguatamente comparti economici caratterizzati dalla presenza di attività di natura mista, che riguardano sia la produzione che la vendita, ha, peraltro, riconosciuto la maggiore idoneità degli studi in argomento a superare tale criticità e, nello stesso tempo, ha manifestato il proprio apprezzamento per l'impegno assunto dall'Agenzia delle Entrate di inserire nella circolare

relativa al periodo d'imposta 2008 un'attenzione per gli Uffici locali in merito alla questione segnalata.

Il rappresentante della FIPPA ha ritenuto rilevante anche sottolineare le difficoltà che incontrano le imprese artigiane del settore nel modulare il prezzo di vendita dei propri prodotti, soprattutto nei casi in cui la propria clientela sia costituita prevalentemente dalla GDO, nonché il forte aumento che si è registrato sul costo delle materie prime, a fronte del quale non è stato sempre possibile praticare un corrispondente incremento dei prezzi di vendita dei prodotti finiti.

Il dott. Jerian ha, inoltre, ritenuto opportuno richiamare gli effetti che sul settore in oggetto ha avuto l'entrata in vigore della legge Bersani. Tale norma ha, infatti, favorito l'entrata di nuove imprese nel mercato, liberalizzando completamente il settore e, sulla base dei dati del Ministero dell'Economia, ha determinato, almeno in parte, una modificazione della tipologia produttiva e commerciale delle aziende, prevedendo la possibilità della "somministrazione cosiddetta immediata".

Ulteriore riflessione ha riguardato i codici attività che rischiano di risultare sempre meno aderenti alle reali situazioni di impresa: ad esempio il pane, prodotto a basso valore aggiunto, sta registrando un calo nei consumi pur essendo ancora il bene maggiormente prodotto, mentre stanno assumendo maggiore rilevanza, in termini di ricavi, prodotti propri della pasticceria, della gastronomia e della pizzeria.

Quindi, per i soggetti che oltre a svolgere l'attività di produzione di pane effettuano anche la produzione di prodotti di pasticceria, ovvero l'attività di somministrazione diretta al pubblico, sarebbe, pertanto, opportuno, inserire l'indicazione in dichiarazione non solo del codice dell'attività principale, ma anche dei codici delle ulteriori attività esercitate, in modo da poter avere un'esatta rappresentazione dell'effettiva attività svolta da ogni impresa.

Infine, il dott. Jerian ha manifestato la necessità che i nuovi Osservatori Regionali, di cui peraltro condivide l'istituzione, vengano adeguatamente stimolati nella loro attività anche da parte della Commissione, soprattutto con riferimento ai settori della produzione e commercio del pane, che presentano particolari criticità.

Riguardo a quest'ultima osservazione, il Dott. Brunello ha assicurato un'attiva partecipazione della Commissione nel segnalare casi particolari sui quali risulti opportuno un intervento degli Osservatori Regionali.

Il dott. Brunello, inoltre, ha assicurato che il fenomeno costituito dalla progressiva sostituzione dei beni oggetto della produzione sarà monitorato per valutarne l'entità ed eventualmente tenerne conto nella prossima evoluzione degli studi UD01U e UD12U.

Interviene il dr. Giuseppe Ianiri della Confindustria, relatore della Commissione per il comparto manifatturiero prendendo in esame gli studi dell'area Tac che presentano la novità del nuovo correttivo congiunturale.

Viene preso atto che l'Agenzia ha già fornito risposta alle richieste delle Associazioni di categoria per quanto attiene alla posizione del contribuente che si colloca all'interno dell'intervallo di confidenza, in particolare con l'emanazione della circolare n. 5/E del 23-1-2008.

Il Presidente della Commissione degli esperti a questo punto, riassume complessivamente le richieste delle Associazioni sugli studi della TAC (UD06U; UD07A; UD07B; UD08U; UD10B; UD13U e UD14U) che riguardano sostanzialmente il riconoscimento anche per quest'anno dell'osservazione monitorata, come è stato fatto per i professionisti.

D'altra parte, la Commissione fa altresì prendere atto, che la CONFARTIGIANATO si astiene dal formulare parere favorevole per gli studi UD07A e UD07B, ed esprime parere negativo sullo studio UD14U.

Anche la Confindustria rimane su posizioni negative per quanto riguarda gli studi UD13U e UD14U.

Sullo studio UD08U la Commissione registra l'astensione di CONFARTIGIANATO a cui si associa anche CONFINDUSTRIA in sede di Commissione.

Peraltro la CNA, pur esprimendo un parere favorevole sul nuovo correttivo congiunturale, conclude chiedendo alla Commissione ancora un periodo di monitoraggio.

La Commissione degli esperti, rispondendo alle diverse istanze avanzate dalle Associazioni professionali sugli studi dell'area TAC, conclude ritenendo sufficiente passare alla "osservazione monitorata" anziché confermare l'applicazione monitorata, poiché grazie alla revisione dei nuovi studi evoluti, è stato possibile ottenere strumenti che riescono a cogliere in modo idoneo i diversi aspetti delle realtà economiche delle imprese del settore anche nei momenti di crisi.

I pareri della Commissioni vengono accolti dall'Agenzia, la quale si impegna a riconoscere un ulteriore anno di applicazione monitorata esclusivamente per lo studio *TD33U*, evoluto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

Relazione sullo studio di settore TD39U (evoluzione dello studio di settore SD39U)

Codici attività:

20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti;

20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD39U.

Lo studio di settore TD39U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD39U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

In merito a questo studio, si rinvia alla lettura del verbale.

Relazione sugli studi di settore TD40U e TD41U (evoluzione degli studi di settore SD40U e SD41U)

Codici attività:

TD40U

25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti;

26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici;

26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio;

26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector;

27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;

27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità;

27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici;

27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini;

27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici;

27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva;

27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto;

27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca;

28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia;

33.13.02 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche;

33.14.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici);

33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici).

TD41U

26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici;

26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate;

26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche;

26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere);

26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;

26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono o delle immagini;

26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia;

26.51.29 - Fabbricazione di altri di apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori);

26.52.00 - Fabbricazione di orologi;

26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori);

26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo;

26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori);

27.90.03 - Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori;

28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche);

28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici);

28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento;

32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);

32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori);

33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer);

33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici);

33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali);

33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili;

33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali;

62.09.01 - Configurazione di personal computer;

95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni.

Per le attività sopra descritte sono stati elaborati gli studi TD40 e TD41.

Gli studi di settore TD40U e TD41U costituiscono evoluzione dei precedenti studi di settore SD40U e SD41U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

In particolare, viene segnalato che le imprese artigiane del settore, di modeste dimensioni, non hanno elevata capacità contrattuale nei confronti delle grandi imprese committenti, le quali, in molti casi, si appropriano dei risultati della ricerca rivolgendosi poi ad altre imprese artigiane, concorrenti, al fine di ottenere un prezzo più basso del prodotto.

Il dr. Ianiri riferisce che la Confartigianato e la CNA, pur esprimendo parere favorevole alla validazione degli studi TD40U e TD41U, richiedono che venga introdotto un correttivo relativo all'aumento del costo delle materie prime, analogamente a quanto operato per gli studi TD20U – Meccanica leggera e TD32U – Meccanica pesante, a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

Anche la Commissione degli esperti avanza all'Agenzia identica richiesta.

In merito a tale richiesta, l'Agenzia si riserva di effettuare le necessarie valutazioni al fine di una eventuale concessione del suddetto correttivo.

Per gli studi in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole.

Relazione sullo studio di settore TD42U (evoluzione dello studio di settore SD42U)

Codici attività:

26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche

32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche

**33.13.01 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche
(escluse macchine fotografiche e videocamere)**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD42U.

Lo studio di settore TD42U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD42U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TD43U (evoluzione dello studio di settore SD43U)

Codici attività:

26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche;

28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere;

32.50.13 - Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario;

32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione);

32.99.14 - Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas);

33.13.03 - Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;

33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD43U.

Lo studio di settore TD43U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD43U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TD44U (evoluzione dello studio di settore SD44U)

Codici attività:

28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD44U.

Lo studio di settore TD44U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD44U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TD45U (evoluzione dello studio di settore SD45U)

Codici attività:

10.83.01 - Lavorazione del caffè;

10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi;

46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD45U.

Lo studio di settore TD45U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD45U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TD46U (evoluzione dello studio di settore SD46U)

Codici attività:

19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece

20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali

20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi

20.52.00 - Fabbricazione di colle

- 20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico**
- 20.59.20- Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali**
- 20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi**
- 20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)**
- 20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale**
- 20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio**
- 20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed Elettrotermici**
- 20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca**
- 20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali**
- 21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base**
- 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici**
- 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario**
- 38.21.01 - Produzione di compost**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD46U.

Lo studio di settore TD46U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD46U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TD49U (evoluzione dello studio di settore SD49U)

Codice attività:

31.03.00 - Fabbricazione di materassi

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TD49U.

Lo studio di settore TD49U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD49U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore UD01U (evoluzione dello studio di settore TD01U)

Codici attività:

10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;

10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca;

10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati;

10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie;

10.85.04 - Produzione di pizza confezionata;

47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore UD01U.

Lo studio di settore UD01U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD01U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

In sede di Commissione degli Esperti è intervenuto il referente dell'Associazione CNA, dott. Favilli, sottolineando la necessità che nelle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UD01U, venga specificato che lo studio possa trovare applicazione anche nei confronti dei contribuenti che svolgono un'attività di produzione di gelati con somministrazione diretta al pubblico e che, fino al periodo d'imposta 2006, hanno utilizzato lo studio di settore TD01U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole.

Relazione sullo studio di settore UD02U (evoluzione dello studio di settore TD02U)

Codici attività:

10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;

10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UD02U.

Lo studio di settore UD02U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD02U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore UD06U (evoluzione dello studio di settore TD06U)

Codice attività:

13.99.10 - Fabbricazione di ricami

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UD06U.

Lo studio di settore UD06U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD06U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sugli studi di settore UD07 A e UD07B. (evoluzione degli studi di settore TD07A e TD07B)

Codici attività:

STUDIO UD07A

14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate;

14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia.

STUDIO UD07B

14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;

14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;

14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria, e altra biancheria intima;

14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;

14.19.29 - Confezione di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;

14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia;

32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza.

Per le attività sopra descritte sono stati elaborati gli studi UD07A e UD07B.

Gli studi di settore UD07A e UD08B costituiscono evoluzione dei precedenti studi di settore TD07A e TD07B, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Anche in sede di Commissione, così come accaduto durante le riunioni effettuate per la presentazione dei prototipi degli studi, viene lamentata l'inadeguatezza della documentazione messa a disposizione per la valutazione degli studi. Non sarebbe stata fornita la documentazione necessaria per valutare le novità introdotte negli studi in esame, né alcuna relazione tecnica che descrivesse le metodologie, i criteri utilizzati per la scelta delle variabili discriminanti, per la costruzione della funzione di ricavo e per l'individuazione delle soglie di coerenza nei singoli cluster.

Il dr. Ianiri riferisce che, la brevità del tempo messo a disposizione per visionare il prototipo e la mancanza di informazioni, avrebbero limitato la possibilità di valutare il nuovo studio, rendendo di fatto impossibile la formulazione di un parere fondato su una effettiva conoscenza del funzionamento e delle implicazioni che lo studio esplica sulle imprese interessate. A tal fine viene chiesto che le singole fasi che hanno portato alla definizione dello studio, vengano esplicitate in una relazione tecnica da mettere a disposizione delle associazioni di categoria. Su tali questioni, anche il dr. Calamai, dell'Unione Industriale Pratese, manifesta il medesimo punto di vista.

Inoltre le Associazioni chiedono che gli studi di settore non si applichino alle imprese che conseguono ricavi superiori alla soglia originariamente fissata dalla legge in euro 5.164.569.

Prendendo spunto da quanto sopra considerato, l'Unione Industriale Pratese conclude ritenendo di non essere in grado di formulare un compiuto parere tecnico di merito.

La Confartigianato, sebbene riconosca che dall'esame degli esempi emerge una buona percentuale di imprese congrue, esprime perplessità in merito alla effettiva capacità del correttivo congiunturale di cogliere le eventuali situazioni di difficoltà delle imprese, e pertanto ritiene che gli effetti concreti della sua applicazione potranno essere valutati solamente a posteriori.

In particolare, l'Agenzia sottolinea che, nonostante i ripetuti inviti alle Associazioni a produrre idonei esempi per la valutazione del prototipo, rivolti prima dello svolgimento delle riunioni di presentazione del nuovo studio e anche successivamente, in particolare l'Unione Industriale Pratese ha fornito esclusivamente un esempio che è stato regolarmente valutato in sede di riunione.

In sede di applicazione degli studi, è emerso che non sempre è stato possibile per le imprese beneficiare del correttivo, in quanto può non esserci corrispondenza tra riduzione dei ricavi e contestuale riduzione dei consumi energetici. Infatti, con l'introduzione sul mercato di nuovi macchinari elettronici sempre più sofisticati, le imprese si sono trovate a sostenere consumi fissi di energia dovuti alla necessità di mantenere accesi gli impianti.

Per cui si sono verificati casi in cui, sebbene le imprese subiscano una riduzione dei ricavi, non riducono contestualmente i consumi energetici, rendendo impossibile, di fatto, l'applicazione del correttivo.

Viene peraltro sottolineato che per gli studi di settore dell'area TAC, UD07A e UD07B, che vanno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è stata prevista l'introduzione di un *nuovo correttivo congiunturale* che tiene conto del perdurare di eventuali situazioni contingenti di crisi economica dell'area manifatturiera TAC.

Relazione sullo studio UD08U (evoluzione dello studio di settore TD08U)

Codici attività:

15.20.10 - Fabbricazione di calzature;

15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature;

16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature;

**22.19.01 - Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature;
22.19.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UD08U.

Lo studio di settore UD08U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD08U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

**Relazione sullo studio di settore UD10B
(evoluzione dello studio di settore TD10B)**

Codice attività:

13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore UD10B.

Lo studio di settore UD10B costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD10B, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

**Relazione sullo studio di settore UD12U
(evoluzione dello studio di settore TD12U)**

Codici attività:

10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi

47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UD12U.

Lo studio di settore UD12U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD12U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

**Relazione sullo studio di settore UD13U
(evoluzione dello studio di settore TD13U)**

Codice attività:

13.30.00 - Finissaggio dei tessuti.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore UD13U.

Lo studio di settore UD13U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD13U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2006.

La documentazione messa a disposizione nel corso delle riunioni di presentazione del prototipo è ritenuta insufficiente, nonostante l'Agenzia abbia provveduto a inoltrare un supplemento di documentazione su richiesta dell'Unione Industriale pratese.

In sede di Commissione è intervenuto il dr. Calamai per l'Unione Industriale Pratese, ed ha evidenziato, in particolare, la mancanza di relazioni e delle motivazioni che hanno portato all'individuazione dei tagli ventilici per il campione di regressione e all'indicazione delle soglie di coerenza per i diversi indicatori in ciascun cluster.

In relazione a quest'ultimo argomento, il dr. Calamai ha mosso alcune critiche in particolare nei confronti dei criteri scelti per effettuare i tagli ventilici utilizzati per la funzione di regressione.

L'Unione Pratese ha lamentato infatti che sono stati operati consistenti tagli alla parte inferiore della scala ventilica. Circoscrivendo l'analisi alle imprese con dipendenti e all'indicatore "Margine operativo lordo sulle vendite (MOL) sui ricavi", è emerso che nei vari cluster sono stati effettuati i seguenti tagli: 6° ventile per il cluster 1, 4° ventile per il cluster 2, 5° ventile per il cluster 3, 6° ventile per il cluster 4, 8° ventile per il cluster 5 e 7° ventile per il cluster 6.

Questo significa che, a seconda dei cluster, si è escluso fra il 20 e il 40% delle imprese del cluster per la formazione del campione utilizzato per determinare la funzione di ricavo, in particolare quelle aventi un MOL inferiore ad una data soglia.

L'effetto evidente di queste scelte è quello di avere funzioni di ricavo sbilanciate in modo macroscopico verso l'alto. Ciò è ancora più vero se si considera che in nessun caso sono stati operati tagli nella parte alta della scala ventilica in esame, vengono infatti considerate normali ed incluse nel campione, imprese con MOL del 75, 80 e finanche 90% rispetto ai ricavi.

Eventuali tagli, comunque tali da mantenere nel campione di riferimento almeno l'80% delle imprese, dovrebbero avvenire nella stessa misura ai due estremi della scala ventilica.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Associazione conclude formulando un *parere negativo per la validazione dello studio di settore UD13U*.

In merito alle osservazioni avanzate dall'Unione Industriale pratese concernenti i tagli operati nell'ambito delle distribuzioni ventiliche, il dr. Zaccaria della Sose ha fatto presente quanto segue.

1) La differenziazione dei valori critici (minimi) del MOL - così come degli altri indicatori - in relazione al singolo cluster, rappresenta un criterio che tiene conto il più possibile delle diversità strutturali ed organizzative tra gli operatori e il loro riflesso sul conto economico. E' noto, ad esempio, che il conto economico-tipo di un'attività di un contoterzista o di un converter differisce da quello di un'impresa che agisce con un ciclo produttivo integrato e che colloca sul mercato il proprio prodotto, e si caratterizza dalla minor incidenza del costo delle materie prime e per la diversa libertà di agire sul prezzo di cessione del prodotto. Entrambe queste condizioni influiscono sui valori del MOL ed appare quindi necessario tenerne conto. E' erroneo e fuorviante, quindi, pensare che si debba individuare un unico valore di riferimento per tutti i cluster, non solo perché ciò non risponde alla realtà dei fatti, ma anche perché la differenziazione è garanzia stessa di equità di trattamento, riconoscendo condizioni economiche strutturalmente diverse tra modelli organizzativi diversi;

2) la scelta delle soglie per la selezione del campione da utilizzare nelle funzioni di ricavo è effettuata dagli aziendalisti della soc. Sose con la collaborazione della Rete di Esperti. Questi ultimi forniscono i valori che riflettono la loro conoscenza del mondo delle imprese nel settore di riferimento e generalmente indicano il valore medio dell'indicatore considerato in condizioni di normale efficienza (30% dei ricavi circa). Questi valori si collocano usualmente, se confrontati con le distribuzioni ventiliche calcolate sui dati delle dichiarazioni, attorno alla mediana, fornendo così una segnalazione indiretta del grado di distorsione di tale distribuzione o della sua sostanziale adeguatezza, aldilà dei valori rilevati ai lati estremi della distribuzione stessa.

La scelta operata è volta quindi ad individuare quei valori soglia che non già identificano valori di eccellenza del settore, ma i valori minimi di riferimento per imprese economicamente coerenti.

Sulla scorta di queste osservazioni preliminari, è stato ulteriormente sottolineato che, a partire dal 2007, le imprese in perdita sono state inserite nelle distribuzioni ventiliche degli studi di settore. Tale novità ha comportato, rispetto alle versioni precedenti degli studi, tagli ventilici "naturalmente" più alti nelle scale, per tenere conto di una parte della distribuzione caratterizzata da imprese, appunto, non efficienti.

Inoltre si ricorda che:

- il MOL prevede distribuzioni ventiliche differenziate per ogni cluster tra imprese con e

- senza dipendenti, per le ragioni anticipate precedentemente, ovvero per la diversità strutturale del conto economico connesso a ciascuna delle due modalità organizzative;
- la scelta dei tagli può essere originata da considerazioni di diversa natura, quali ad esempio:
 - la caratteristica delle imprese del cluster. Ogni cluster presenta un valore minimo differenziato, dovuto alla peculiarità della tipologia di impresa considerata; il taglio del MOL al 9° ventile riguarda il solo cluster 5 - “Terzisti strutturati”, che presenta valori negativi fino al 6° ventile per la modalità con dipendenti, con un valore soglia del 4,99%;
 - la numerosità delle imprese: il taglio effettuato al 5° ventile nel cluster 6 - “Terzisti specializzati nelle fasi di stampa” per la modalità senza dipendenti, ha escluso 5 imprese su 19 previste in distribuzione, e su 134 presenti nel cluster;
 - la composizione della distribuzione: la presenza di imprese con valori negativi nella distribuzione, implica tagli che al minimo li escludano, come ad esempio nel cluster 6 - “Terzisti specializzati nelle fasi di stampa”, dove i valori negativi sono presenti fino al 4° ventile.
 - L'assenza di tagli nella parte alta della scala ventile per il MOL, è dovuta alla presenza estremamente frequente di imprese terziste che non effettuano acquisti, per le quali si configura una tipologia di attività paragonabile alla prestazione di servizi cui si associano generalmente margini elevatissimi (anche oltre il 90% dei ricavi).

Per quanto riguarda invece la richiesta di considerare congrue le imprese che si posizionano all'interno dell'intervallo di confidenza, il Presidente della Commissione degli esperti ha sottolineato che l'Agenzia, con circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, ha chiarito che i contribuenti che si collocano “naturalmente” all'interno del c.d. “intervallo di confidenza, devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore.

Viene peraltro sottolineato che per lo studio di settore dell'area TAC, UD13U, che va in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è stata prevista l'introduzione di un *nuovo correttivo congiunturale* che tiene conto del perdurare di eventuali situazioni contingenti di crisi economica dell'area manifatturiera TAC.

Relazione sullo studio di settore UD14U (evoluzione dello studio di settore TD14U)

Codici attività:

13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili;

13.20.00 – Tessitura;

13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UD14U.

Lo studio di settore UD14U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD14U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2005.

Per quanto riguarda le osservazioni e istanze avanzate dalle Associazioni in sede di Commissione, anche per lo studio UD14U valgono molte delle considerazioni già espresse, in particolare dall'Unione industriale Pratese, soprattutto per quanto riguarda la segnalata perplessità in ordine alla scelta delle soglie di coerenza.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Unione Industriale Pratese conclude formulando un *parere negativo per la validazione dello studio di settore UD14U*.

Viene peraltro sottolineato che per lo studio di settore dell'area TAC, UD14U, che va in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è stata prevista l'introduzione di un *nuovo correttivo congiunturale* che tiene conto del perdurare di eventuali situazioni contingenti di crisi economica dell'area manifatturiera TAC.

Relazione sullo studio di settore UD18U (evoluzione dello studio di settore TD18U)

Codici attività:

23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore UD18U.

Lo studio di settore UD18U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD18U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

Il dr. Ianiri ha innanzitutto evidenziato che le attività dello studio UD18U presentano tre diverse modalità operative: produzione di ceramiche per usi domestici e ornamentali, produzione di piastrelle e quella di laterizi.

Gli ultimi due settori, piastrelle e laterizi, non presentano particolari criticità, anzi negli ultimi anni hanno dimostrato una notevole vitalità. La vera crisi che ha riguardato questo studio di settore, ha coinvolto soprattutto la ceramica artistica, cioè la produzione di ceramiche per usi domestici e ornamentali.

Prosegue il dr. Ianiri segnalando che la CNA, la Confartigianato Ceramica, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani-Casartigiani e la CLAAI, hanno richiesto l'introduzione di un correttivo congiunturale e l'applicazione monitorata dello studio di settore UD18U, in considerazione delle criticità che presenta il settore, in particolare per la ceramica artistica.

Con riferimento alle richieste avanzate dalle Associazioni professionali in sede di Commissione, l'Agenzia ha ritenuto possibile l'introduzione del correttivo congiunturale nello studio UD18U, ma non l'applicazione monitorata, pur riconoscendo l'opportunità di proseguire nell'attività di monitoraggio dei risultati conseguiti dalle imprese del settore.

Nel caso in cui, dall'osservazione dei futuri dati risulti che il settore permanga in una situazione di difficoltà, si potrà prevedere l'evoluzione anticipata dello studio di settore UD18U rispetto alla pianificazione, come peraltro già fatto in passato per altri settori in crisi.

Relazione sullo studio di settore UD34U (evoluzione dello studio di settore TD34U)

Codice attività:

32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione).

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore UD34U.

Lo studio di settore UD34U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore TD34U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2004.

La Commissione ha preso atto che è pervenuto un parere negativo da parte di CNA, mentre CONFARTIGIANATO si era espressa per un parere sostanzialmente positivo. Il dr. Brunello afferma inoltre che il parere negativo di CNA viene formulato a causa del fatto che gli odontotecnici sono costretti a lavorare "in nero", in quanto i dentisti, che stanno a valle del processo di lavorazione, richiedono questa modalità di comportamento.

A questo punto, esaminati tutti gli studi in evoluzione per l'anno d'imposta 2007, si dà formalmente atto che la Commissione degli esperti per gli studi di settore ha espresso parere sostanzialmente favorevole all'approvazione degli studi di settore considerati, con le specifiche modalità descritte nel presente verbale.

La Confapi, rappresentata dalla dottoressa Elisabetta Frontini, si astiene dall'esprimere il proprio parere sugli studi.

A chiusura dei lavori interviene il dottor Luigi Magistro il quale porge un vivissimo ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo importante traguardo, tenuto conto, tra l'altro, che gli studi da validare per l'anno d'imposta 2007 sono stati più numerosi del solito e, di conseguenza, l'impegno richiesto è stato maggiore. Il dottor Magistro ringrazia quindi coloro che hanno lavorato in So.Se., i rappresentanti delle varie associazioni ed i colleghi dell'Agenzia, che hanno dato un contributo validissimo, con l'augurio di proseguire con altrettanto impegno per le ulteriori attività che saranno chiamati a svolgere.

Allegati

Dichiarazione dell'8 febbraio 2008, prot. 0603 OR/lr, presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI


Roma, 8 febbraio 2008

Prot. n. 0603 OR/lr

OGGETTO: Riunione della Commissione
Studi di Settore del 31 gennaio 2008.
Dichiarazione a verbale.

Egreg. Dott. Giampiero BRUNELLO
Amministratore delegato di SOSE
Società per gli Studi di Settore
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 ROMA
e-mail info@sose.it

e, p.c Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
alla c.a. Dott. Luigi ABRITTA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
Torre B - Piano VI
00145 ROMA
e-mail dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it



Anticipato per e-mail, segue per lettera

Con riferimento alla riunione della Commissione in oggetto emarginata, si rammenta che, nell'approvazione dello Studio di settore TK24U "Consulenze agrarie fornite da agrotecnici e periti agrari", il sottoscritto, membro della Commissione degli Esperti ha espresso **voto contrario**.

Ai fini della redazione del processo verbale della riunione si chiede cortesemente di voler verbalizzare la seguente dichiarazione di voto:

"Esprimo voto contrario per la evidente inattendibilità dello Studio di settore TK24U. Come dimostrato tramite l'esposizione di dati oggettivi e verificabili, i compensi provinciali minimi sono superiori ai compensi reali anche di oltre il 750% mentre risultano errati e/o erronei anche due cluster su undici, per intervenute modificazioni normative relativamente alle competenze professionali. Tali errori, che rendono inattendibile lo Studio, quasi certamente derivano dal fatto che lo stesso tratta insieme e senza distinguerle le due diverse, ed autonome categorie degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Periti agrari, quando invece vi è fra loro una differenza media di compensi più alta del 54% per i Periti agrari rispetto agli Agrotecnici.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

Benché si desideri, nell'occasione, esprimere sincero apprezzamento verso la SO.SE., per la disponibilità e l'attenzione sempre dimostrata si ritiene, per le ragioni dette, che lo Studio TK24U non possa essere approvato".

Si chiede l'inserimento nel verbale della presente dichiarazione, che motiva e spiega il voto contrario.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)